

## CDVII.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

E DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		CORONA ACHILLE . . . . .	15928
PRESIDENTE . . . . .	15919	COLITTO . . . . .	15935
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):</b>		LONGO . . . . .	15939
PRESIDENTE . . . . .	15920	NENNI GIULIANA . . . . .	15947
<b>Proposte di legge (Annunzio):</b>		CARCATERRA . . . . .	15951
PRESIDENTE . . . . .	15920	<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
<b>Proposta di legge (Ritiro):</b>		SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	15927
PRESIDENTE . . . . .	15920	PRESIDENTE . . . . .	15927
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
Ratifica dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948 (607) . . . . .	15920	PRESIDENTE . . . . .	15957, 15960
PRESIDENTE . . . . .	15920, 15923	CARONIA . . . . .	15960
GIOLITTI . . . . .	15920	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	15960
GIORDANI . . . . .	15923	ROCCO . . . . .	15960
AMBROSINI, <i>Relatore</i> . . . . .	15924	BARTOLE . . . . .	15960
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	15925	MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	15960
ALMIRANTE . . . . .	15925		
TARGETTI . . . . .	15926		
GIOVANNINI . . . . .	15927		
Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento (251) . . . . .	15927		
PRESIDENTE . . . . .	15927		

---

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 3 marzo 1950.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Bontade Margherita, Borsellino, De Martino Alberto, Fanfani, Lizier, Pecoraro, Rumor e Santi.

(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

### Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni, in sede legislativa:

« Concessione di un contributo straordinario di 40 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari » (1133). (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*);

« Concessione di un contributo alla Società per azioni « Agenzia Stefani » per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passività » (1136). (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge di iniziativa parlamentare:

*dai deputati D'Ambrosio e Parente:*

« Collocamento in aspettativa dei maestri laureati di ruolo, che insegnano quali incaricati per le scuole secondarie » (1137);

*dai deputati Di Vittorio, Santi, Noce Longo Teresa e Maglietta:*

« Regolamento del lavoro a domicilio » (1138).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo l'onorevole D'Ambrosio dichiarato di rinunciare allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente;

Della seconda sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

### Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Cuttitta ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa:

« Modifica al decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 727, contenente norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (861).

La proposta di legge è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### Discussione del disegno di legge: Ratifica dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948. (607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica dell'accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo apostolico vaticano il 24 aprile 1948.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Giolitti. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che è con una certa trepidazione che mi accingo a parlare su un argomento — a nostro avviso di portata rilevante — che è stato oggetto, nell'altro ramo del Parlamento, di un elevato dibattito nel quale hanno preso la parola i più eminenti rappresentanti dei vari gruppi; argomento, d'altra parte, che richiederebbe di essere trattato, anche per le questioni di natura giuridica che esso comporta, da eminenti giuristi, alla quale schiera, evidentemente, io non posso onorarmi di appartenere.

Avrei quindi preferito limitare il mio compito, più modestamente, a quello di una breve dichiarazione di voto, come, del resto, il mio gruppo mi aveva incaricato di fare; mi è sembrato però che non fosse — direi — neanche consono alla dignità di questa Assemblea lasciar passare un argomento di una tale natura e portata senza una discussione generale. Non so se la mancanza, fino a questo momento, di iscritti nella discussione generale dipenda alle volte dal fatto che, stranamente, noi troviamo iscritto all'ordine del giorno della seduta di oggi questo disegno di legge senza averlo mai trovato nemmeno fra i progetti di legge indicati come rinviati, mentre la relazione al medesimo era stata presentata alla Presidenza fin dal 23 gennaio scorso.

Non so neppure se il fatto che questa discussione abbia luogo in questo scialbo inizio di seduta, senza la partecipazione di altri gruppi parlamentari, dobbiamo attribuirlo alla circostanza che gli oratori che in Senato presero la parola per pronunciarsi in senso contrario appartengono oggi all'opposizione mentre allora facevano parte della maggioranza governativa.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

Sta di fatto, quale che sia la spiegazione che noi vogliamo dare a questo silenzio, che la relazione Ambrosini non dissipa le perplessità autorevolmente manifestate in Senato, e tanto meno risolve le gravi questioni sollevate, sempre in Senato, da rappresentanti di diversi settori; per cui tanto più strano mi sembra il silenzio di costoro in quanto precisamente le questioni allora sollevate rimangono aperte, nonostante i lodevoli sforzi fatti dal relatore per rispondere a quei quesiti e per dissipare quei dubbi.

A me sembra che, in realtà, la relazione Ambrosini non faccia che confermare e aggravare tali dubbi, proprio perchè non li risolve dopo che erano stati così autorevolmente sollevati nell'altro ramo del Parlamento. Questo, evidentemente, non è da attribuirsi a colpa del relatore, il quale, invece, ha fatto del suo meglio, e si è comportato da par suo nella sua relazione quanto mai erudita, in cui noi troviamo una particolareggiata disquisizione giuridica sull'assai controverso concetto dell'extraterritorialità e sul significato che la dottrina ad esso attribuisce.

Ma la questione sulla quale a lungo e dottoamente si è intrattenuto il relatore Ambrosini, il significato cioè del concetto di extraterritorialità, a nostro avviso è sostanzialmente superflua per il fine che noi ci proponiamo, per l'esame sostanziale di questo accordo che adesso è sottoposto all'approvazione della Camera.

Secondo noi, il significato politico di questo accordo non muta in virtù di abili sottigliezze giuridiche sull'una o l'altra definizione che la dottrina ama attribuire alla extraterritorialità. Sta di fatto che, nella sostanza, qualsivoglia definizione giuridica viene a significare uno svuotamento del contenuto della sovranità: anche se da un punto di vista formale la sovranità rimane intatta, certamente il contenuto della sovranità viene a essere di fatto svuotato dal riconoscimento della extraterritorialità.

Quali sono infatti le conseguenze di questo attributo?

La prima conseguenza (mi riferisco alle conseguenze unanimemente riconosciute dalla dottrina, e applicate nella prassi) è quella dell'immunità, di cui vengono a godere certi territori o certi edifici: immunità che si distingue (nel caso di terreni appartenenti alla Santa Sede facenti oggetto del trattato lateranense e del presente accordo) da quella che è la normale immunità diplomatica, la quale accompagna le persone. Nel caso attuale l'immunità si riferisce alle cose, ai luoghi,

agli edifici, indipendentemente dal fatto che questi edifici siano abitati da determinate persone.

Seconda conseguenza della extraterritorialità — prevista appunto dallo specifico articolo del trattato lateranense — è quella della esenzione dai tributi e dalle espropriazioni (questo già di per sé indica in quale misura sostanziale venga svuotato — come dicevo prima — il contenuto effettivo della sovranità).

La terza conseguenza da tener presente è quella per cui la revisione della concessione di questa extraterritorialità può avvenire solo per simultaneo consenso delle due parti contraenti. Quindi, questa rinuncia all'esercizio della sovranità che lo Stato italiano compirebbe nell'estendere la extraterritorialità ad altri territori ed edifici che non erano compresi nel trattato del Laterano, è irrevocabile senza il consenso dell'altra parte contraente.

Quale che sia la definizione giuridica dell'istituto, noi ci troviamo dunque di fronte a una rinuncia all'esercizio della sovranità.

Gli altri argomenti addotti all'onorevole Ambrosini, nella sua relazione, per minimizzare la portata di questo accordo, direi che non sono neppure degni di una discussione che investa problemi di natura, giuridica e politica, così delicata. Ciò sia detto, naturalmente, senza alcun accento offensivo per l'onorevole relatore.

Primo argomento: il preteso errore che sarebbe stato compiuto nell'allegato al trattato del Laterano. Un oratore della maggioranza ha detto in Senato che, in realtà, oggetto di questo accordo sarebbe una quasi-permuta: da una parte la Repubblica italiana riceverebbe qualche cosa che indebitamente aveva concesso all'atto della stipulazione del trattato del Laterano, e, dall'altra, in corrispettivo, esso concederebbe la extraterritorialità ad altri terreni. Ora, questo errore in realtà non sussiste. La necessità di una sanatoria relativamente a un errore tecnico, che sarebbe stato compiuto al momento della stipulazione del trattato, non esiste, perchè un tale errore era già stato sanato fin dal febbraio del 1930. E ciò noi lo troviamo scritto proprio nell'articolo 1 dell'accordo che adesso siamo chiamati a ratificare. Infatti, nessun inconveniente essendosi verificato in conseguenza di questo preteso errore, nessuna concessione vi è da parte della Santa Sede in questo accordo: la concessione è unilaterale; è soltanto da parte dello Stato italiano.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

L'altro argomento addotto, sempre allo scopo di minimizzare la portata di questo accordo, è quello della limitata estensione — lo dice il relatore nel capo V della relazione — degli immobili facenti oggetto di questa extraterritorialità nuovamente concessa. Qui si potrebbe osservare per inciso che bisognerebbe tener conto in ogni caso della « ubicazione » di questi terreni, perchè — evidentemente — i terreni situati alle porte di Roma hanno un altissimo valore, anche se di limitata estensione; ma, ripeto, non sono questi gli argomenti che ci preoccupano, nè ci sembra che da questi argomenti ci si possa fare un criterio, come avanza l'onorevole relatore, per determinare il nostro apprezzamento politico sulla questione.

A nostro avviso, la questione politica è ben altra, e non dipende da qualche metro quadrato in più o in meno di territorio. Anzi, proprio per la sua scarsa rilevanza quantitativa la questione assume un evidente significato politico. Se davvero si tratta di pochi ettari (o, come ha detto il relatore per la maggioranza al Senato, di « frustoli e scorpori » annessi alla villa di Castelgandolfo), perchè — ci domandiamo — farne oggetto di modificazione dei patti lateranensi? Giacchè di questo si tratta: di portare una modificazione al trattato del Laterano; e infatti l'accordo tiene appunto conto di tutte le norme previste a tale scopo.

Per ciò noi ribadiamo che, a prescindere dalla valutazione dell'estensione materiale di questi immobili, si tratta qui di questione il cui significato è eminentemente politico. Del resto ciò noi troviamo detto a chiare lettere nella stessa relazione governativa che ha accompagnato davanti al Senato il disegno di legge. La relazione parla testualmente di considerazioni « politiche » che hanno suggerito la stipulazione di questo accordo e la sua presentazione, per la ratifica, al Parlamento.

E allora noi abbiamo non solo il diritto, ma — mi pare — anche il dovere, come massima assemblea politica democratica, di stabilire in modo esatto qual'è il significato « politico » connesso con questo accordo che siamo chiamati a ratificare.

Si è detto, da parte degli oratori della maggioranza al Senato, che questo accordo sarebbe un atto di cortesia internazionale; e si è discettato dottamente sul significato, sui precedenti e sulla prassi di simili atti di cortesia internazionale. Cosa significa, in che consiste l'atto di cortesia che lo Stato italiano vuole usare alla Santa Sede con questo accordo? Evidentemente non possiamo pensare che esso consista nella esenzione tributaria di cui la

Santa Sede verrebbe a godere in conseguenza del beneficio della extraterritorialità: perchè non vogliamo pensare che la Santa Sede badi a simili meschinità. Non pensiamo nemmeno che esso si esaurisca nella semplice concessione dell'immunità, la quale in questo caso, per gli immobili ai quali si riferisce, evidentemente non verrebbe ad aggiungere nulla alla possibilità che la persona del Pontefice ha di soggiornare nella villa di Castelgandolfo con tutti gli attributi della sua sovranità. Quindi deve trattarsi di qualcos'altro, chè altrimenti non si sarebbe addivenuti a un atto che comporta addirittura una modificazione dei patti lateranensi.

Altra ipotesi, pure accennata in Senato: la volontà di eliminare un possibile motivo di dissidio fra la Santa Sede e lo Stato italiano. Ma davvero si pensa che una questione relativa a quelli che sono stati chiamati « frustoli e scorpori » di terreni potrebbe costituire materia di dissidio fra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano? Oppure dovremmo pensare che la Santa Sede consideri motivo di dissidio con la Repubblica italiana qualsiasi questione (anche minima, come nella sua consistenza materiale è minima la questione contemplata in questo accordo) che non venga risolta secondo le richieste della Santa Sede medesima? Mi sembra che non possa identificarsi in questa ipotesi il significato politico dell'accordo che ora esaminiamo.

Il significato politico (voluto o non) di questo accordo è quello di creare un precedente, riguardo la modificazione dei patti lateranensi. E, sulla portata e sulle possibili conseguenze di questo precedente che andremmo a creare ove concedessimo la ratifica dell'accordo, è illuminante quanto l'onorevole Ambrosini scrive a pagina 5 della relazione, nel tentativo di giustificare e delimitare la portata dell'accordo: « ... va notato che gli immobili di estensione modesta, che formano oggetto dell'articolo 2 dell'accordo fra la Santa Sede e l'Italia del 24 aprile 1948, essendo stati incorporati nella tenuta pontificia per renderla più organica nella composizione e meglio adatta per l'uso a cui deve servire nel suo complesso, ne rappresentano un accessorio, a cui è ragionevole che venga esteso il trattamento giuridico fatto al principale ».

Qui è appunto il pericolo di questo argomento, perchè — se noi ratificassimo l'accordo — ogni volta che per determinate proprietà della Santa Sede si presentasse questa ipotesi (e cioè l'esigenza unilaterale della Santa Sede di rendere la proprietà più organica nella composizione e meglio adatta per l'uso a cui

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

deve servire, quando si tratti di accessori che essa giudichi ragionevole vengano a godere del trattamento giuridico fatto al principale) noi dovremmo concedere la extraterritorialità.

L'ipotesi si potrebbe verificare, ad esempio, per numerosi terreni dei quali la Santa Sede è proprietaria nelle adiacenze di San Pietro. Basta pensare a queste conseguenze, che scaturiscono naturalmente dall'approvazione dell'accordo, per rendersi conto del vero e grave significato politico.

Qui ci troviamo di fronte — e ciò accentua la gravità della questione che stiamo esaminando — al primo caso di applicazione del secondo comma dell'articolo 7 della nostra Costituzione; al primo caso in cui viene applicata quella norma che prevede appunto determinate modalità per la modificazione dei patti lateranensi.

E allora noi ci domandiamo se doveva essere scelto proprio un caso di questa natura per far operare una norma così fondamentale e delicata della nostra Costituzione, cioè se per applicare la prima volta una tale disposizione, era davvero opportuno scegliere un caso in cui viene a esser di fatto lesa la sovranità della Repubblica italiana.

Abbiamo troppa stima nella capacità politica della Segreteria di Stato vaticana per pensare che questa iniziativa (poiché da quella parte è scaturita l'iniziativa) non sia stata presa a ragion veduta e per motivi ben più seri che non siano quelli di una irrisoria estensione di immunità o di una meschina esenzione tributaria. Per lo stesso motivo pensiamo che non è casuale anche la scelta del momento in cui questo accordo viene stipulato e sottoposto alla nostra ratifica. Non ci sembra che inavvertitamente si siano lasciati passare tanti anni dall'acquisto di quei terreni per porre la questione in un momento in cui la situazione governativa e parlamentare del nostro paese si presenta, senza dubbio, particolarmente favorevole all'accoglimento della tesi vaticana.

Questi sono, onorevoli colleghi — in breve, come mi ero proposto di fare — i motivi per cui il nostro gruppo voterà contro la ratifica dell'accordo sottoposto al nostro esame. Inoltre vorrei che sulla gravità e delicatezza della questione si pronunciasse tutti i gruppi parlamentari, così come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, e riflettesse seriamente tutta la Camera, o, per lo meno, quella parte della Camera che ha la coscienza e sente il dovere di difendere gli interessi dello Stato italiano. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non posso lasciar passare sotto silenzio l'affermazione dell'onorevole Giolitti, secondo il quale il disegno di legge in discussione sarebbe stato posto all'ordine del giorno quasi di sorpresa.

All'onorevole Giolitti non può sfuggire, anche nella sua qualità di segretario di Presidenza, che i provvedimenti all'ordine del giorno vengono normalmente « prelevati » fra quelli in stato di relazione, di cui è data periodicamente notizia nella parte seconda dell'ordine del giorno in cui l'attuale disegno figura dal 14 febbraio. È questa la procedura normale che viene sempre seguita. Aggiungo che l'ordine del giorno della seduta odierna è stato formato fin da sabato mattina.

È iscritto a parlare l'onorevole Giordani. Ne ha facoltà.

GIORDANI. Per quanto non sia un giurista, mi par chiaro che quella sottoposta al nostro esame è soprattutto una questione di critica elementare; essa si presenta con caratteri di estrema evidenza e buon senso anche a chi non sia specificamente competente sull'argomento. D'altra parte, l'aspetto giuridico della questione ci è stato prospettato con tale precisione e chiarezza dall'onorevole Ambrosini che — mi pare — ben poco può obiettarsi alle sue argomentazioni. Si tratta, in sostanza, di una questione veramente modesta e mi meraviglio che la si sia presentata a noi sotto la forma di un disegno di legge. A mio parere, si poteva risolverla in trattative, come avviene per tante altre vertenze di questo genere con le rappresentanze delle altre nazioni. Infatti, se si vuole aggiungere da parte di rappresentanze estere un giardinetto all'orticello che esse già hanno, automaticamente le immunità dell'orto si estendono al giardino, e non mi pare che per questo debba farsi una legge.

A ogni modo, poiché il disegno di legge è qui sottoposto al nostro esame, esaminiamolo con obiettività. Si tratta di estendere il privilegio di extraterritorialità ad alcuni tratti di terreno che si sono dimostrati necessari, per una migliore gestione, nelle ville pontificie di Castelgandolfo-Albano Laziale. È una rettifica suggerita dall'esperienza; in un primo momento, quando fu fatta la delimitazione, non si prevedevano inconvenienti, ma poi si è dovuto rettificare; succede sempre così.

L'entità di questi territori è poi ridotta dal fatto che la Santa Sede restituisce allo Stato italiano, in piena sovranità, alcuni ter-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

ritori erroneamente allegati alla pianta annessa al trattato primitivo. D'altronde, questi privilegi non significano compromissione in fatto di territorio; non esiste più ormai nel diritto moderno, come ci ha molto bene spiegato l'onorevole Ambrosini, una vera e propria alienazione territoriale: oggi si intende accordare, per una cortesia sancita dalla prassi internazionale, delle semplici immunità alle rappresentanze estere.

Dice infatti l'articolo 15 del trattato lateranense: « Gli immobili, ecc., benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano » — come vedete dunque è il trattato stesso a confermare che facciano sempre parte dello Stato italiano, e difatti, se avvenisse un reato o un altro atto qualsiasi in quei territori, esso sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato italiano — « godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri ».

Non si tratta dunque, come avevo già detto, che della applicazione delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri. La stessa cosa succederebbe, secondo lo stesso articolo 15, anche per altre chiese non contemplate dal trattato, ove, ad esempio, si recasse il Pontefice, così come accadrebbe sempre quando il capo di uno Stato estero si recasse in una località facente parte del territorio soggetto alla nostra sovranità.

Non si fa altro, d'altra parte, che continuare ad applicare ciò che era sancito sin dal 1871 nella legge delle guarentigie, la quale riconosceva di pertinenza, o di uso (per lo meno) della Santa Sede determinati edifici con le loro pertinenze.

Non è dunque il caso, onorevoli colleghi, di sollevare problemi politici intorno a ciò: ne abbiamo già tante, di questioni che ci angustiano, che non è il caso di aggiungere questa, la quale costituisce un fatto di ordinaria amministrazione. Non occorre, a questo proposito, ricordare come durante l'occupazione nazista moltissimi capi dell'antifascismo fossero rifugiati in edifici che godevano della extraterritorialità, appartenenti al Vaticano: è stata, quindi, questa una disposizione di Mussolini che ha giovato molto all'antifascismo. Vi dirò ancora che, fra gli edifici godenti il privilegio dell'extra territorialità vi è l'Istituto *De propaganda fide*; in quegli anni erano ivi delle suore che assistevano gli « sciuscià » e tanti poveri bambini facendo del gran bene. Esse e molti reli-

giosi affrontarono bombardamenti micidiali per assistere quelle innocenti creature, che non abbandonarono neanche in mezzo alla morte. Come vedete, si tratta di territori sacri alle nostre memorie più care, e non è quindi il caso di farvi della polemica.

Non dico poi di altre benemerienze (io parlo in questo momento come deputato del Lazio e in quanto tale mi sono interessato del problema); comunque, noi tutti ricordiamo a cosa sia servito il trattato lateranense anche durante la guerra. Esso ha consentito, quando ad esempio è stato bombardato il quartiere di San Lorenzo, l'intervento del Papa, intervento ch'è stato rovinoso per il regime di Mussolini ed è stato anche una lezione per Churchill e per gli Alleati, che da allora in poi evitarono di bombardare Roma. (*Applausi al centro e a destra*). Il Papa fece allora da parafulmine così come i *camions* del Vaticano (e io ne so qualcosa) ogni giorno ci sfamavano con i viveri che a loro rischio portavano dalle province remote.

Ecco le ragioni per le quali vi invito, onorevoli colleghi di ogni settore, a votare questo atto di elementare amministrazione e di debita cortesia. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AMBROSINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, molti dei dubbi e degli equivoci ai quali ha accennato or ora l'onorevole Giolitti derivano dalla non adeguata comprensione del significato e della portata dell'istituto della extraterritorialità.

Essendo stato l'argomento da me trattato ampiamente nella relazione scritta, non occorre che io me ne occupi ancora, bastando rinviarvi alle considerazioni e ai dati ivi messi in rilievo. Riguardo alla disposizione dell'articolo 1 dell'accordo del 24 aprile 1948, avendo l'onorevole Giolitti detto che l'errore al quale esso si riferisce poteva già considerarsi eliminato fin dal 1930, osservo che tale eliminazione è avvenuta più in via di fatto che di diritto, giacchè, formalmente, occorreva ricorrere allo stesso procedimento con il quale si era dato vita al precedente documento da rettificare. E questo non poteva farsi se non in base ad un accordo fra le parti, alla completa efficacia giuridica del quale, secondo la nostra Costituzione, occorre la ratifica del Parlamento.

Quanto alla questione della pretesa diminuzione che in conseguenza dell'accordo su-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

birebbe la sovranità dell'Italia, già l'onorevole Giordani ha risposto. Io me ne sono occupato ampiamente nella relazione scritta, alla quale rinvio. Mi basterà qui ricordare che nello stesso testo fondamentale che regola la materia, cioè nell'articolo 15 del trattato del Laterano al quale l'accordo del 24 aprile fa esplicito richiamo, è detto espressamente che gli immobili in questione restano a far parte integrante del territorio nazionale. Cosicché è evidente che la sovranità italiana non è affatto negata. In sostanza si tratta di quell'immunità che la consuetudine internazionale attribuisce non soltanto, onorevole Giolitti, agli agenti diplomatici, ma anche agli immobili dove gli agenti diplomatici risiedono.

L'onorevole Giolitti ha posto la domanda: quale è allora il significato politico dell'Accordo? Il significato politico è minimo. Risulta chiaramente dal testo dell'accordo, dalla relazione ministeriale e dalla stessa discussione che ebbe luogo al Senato. Qualsiasi aventuale residuo dubbio o equivoco dovrebbe cadere in base ai chiarimenti che mi lusingo di aver dati documentalmente nella relazione, sul concetto e la portata odierna dell'istituto della extraterritorialità. Non è necessario e nemmeno opportuno ripetermi. Quanto alla consistenza degli immobili ai quali l'accordo estende l'immunità diplomatica, nessuno può negare che è veramente modesto, specie tenendo conto di quelle parti per le quali la Santa Sede rinnova e formalmente perfeziona la rinunzia che aveva già fatta nel 1930.

L'onorevole Giolitti ha espresso il timore che l'accordo possa comunque costituire un precedente, specie in riguardo allo sfruttamento dei concetti di accessorio e di pertinenza. Ma è facile rispondere che il timore è infondato, giacché l'accessorio non può mai essere tale da sopravanzare la consistenza del principale. Il concetto di accessorio non può restare che quello dato dalla dottrina tradizionale; ed è in tal senso che è stato richiamato dall'accordo del 24 aprile 1948, dall'articolo 15 del trattato del Laterano e dalla stessa legge delle guarentigie pontificie del 13 maggio 1871, che aveva già fatto alle ville pontificie di Castelgandolfo una condizione giuridica speciale, che in sostanza non è stata che riconfermata dal trattato lateranense e dall'accordo odierno. Anche su questo punto, mi sono soffermato nella relazione scritta con riferimento ai testi ed alla prassi seguita dal Governo ed accettata ineccepibilmente dal popolo italiano. La Camera ha presenti tutti i lati della questione; per il che credo superfluo insistervi.

Nel rimettermi alla relazione scritta, raccomandando alla Camera, a nome della maggioranza della Commissione, l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione già presentata alla Camera e confermo che si tratta sostanzialmente di un atto di cortesia internazionale, atto che viene usato nei confronti di tutte le rappresentanze diplomatiche presso il nostro paese. Come è già stato rilevato, si tratta inoltre di un provvedimento che concerne una estensione di terreno minima, che non può assolutamente creare, sotto nessun aspetto, i pericoli che sono stati prospettati prima al Senato e qui dall'onorevole Giolitti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extra-territoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948 ».

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Onorevoli colleghi, è stato detto poco fa che si tratta di una questione giuridica e non politica. Se ci atteniamo alla lettera del disegno di legge, questo è vero, ma il fatto stesso che su questo disegno di legge, così irrilevante nella sua superficie giuridica e politica, si sia aperta una discussione polemica sta a significare che la legge stessa ha un valore politico. Se questo significato politico non si vuole riconoscere alla legge, è per lo meno chiaro che tale significato ha la discussione che stiamo facendo.

Le obiezioni che dalle sinistre sono state mosse a questa legge riecheggiano, in un certo senso, i motivi e le più dure frecciate che già da quella parte si sono lanciate contro i patti del Laterano.

È proprio per questo che intendo dichiarare, a nome del partito che ho l'onore di rappresentare, partito che ha fra i suoi caposaldi la piena osservanza di quei patti e la loro piena valutazione ai fini di quella paci-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

ficazione nazionale di cui tanto si parla e che non avrebbe un senso se non fosse anzitutto pacificazione degli animi e delle coscienze; è a questo proposito, ripeto, è in questa visione della politica nazionale e dei problemi del nostro paese, che noi portiamo il nostro pieno assenso a questo accordo, non dimenticando (come ha avuto la bontà di non dimenticare l'onorevole Giordani) a chi si dovette, se la pace religiosa in Italia fu assicurata.

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, la sostanza del disegno di legge è tutta nell'articolo 1, sicché dichiarare di votar contro questo articolo significa votar contro l'approvazione del disegno di legge.

Noi non faremo nessuna osservazione, anzi, diciamo più esattamente, non faremo perdere tempo alla Camera facendo delle osservazioni sopra il concetto della extra territorialità.

La relazione dell'onorevole Ambrosini illustra chiaramente la questione dal lato giuridico. Mette in chiaro l'esistenza di dispareri sopra questo concetto. Basta a noi tener presente che è lo stesso che parlare di immunità: quando si parla di immunità si è già espresso il concetto che dobbiamo tener presente.

L'onorevole Giordani ha cercato di ridurre al minimo i benefici dell'immunità. È interessante vedere quest'abile gara che vi è stata fra il relatore onorevole Ambrosini e l'onorevole Giordani nello svuotare di contenuto, nel ridurre a niente il contenuto di questo disegno di legge, perchè fossero minori le ragioni dell'opposizione.

Per l'onorevole Giordani l'immunità vuole dir poco. Eh, onorevole Giordani, vuol dire molto! Ha delle conseguenze in materia finanziaria (e questo vuol dire già qualcosa), ha delle conseguenze (e questo vuol dire molto) relativamente all'esercizio della giurisdizione. I casi di immunità parziale non contemplano questo beneficio, ma i casi di immunità totale questo beneficio comportano. Quindi, è inutile negare la verità, è inutile cercare di toglier valore a cose che di valore son piene.

GIORDANI. Vale la legge italiana.

TARGETTI. Sì, vale la legge italiana, ma non si può procedere neppure ad un arresto, non si può neppure costringere a presentarsi per una testimonianza. Onorevole Giordani, se non fosse vero questo, ella non avrebbe avuto ragione di svolgere quel mo-

tivo sentimentale col quale ella ha ricordato la salvezza che i luoghi che godevano di immunità hanno offerto a tanti nostri amici e compagni di fede; riconoscenza che deve essere viva nell'animo di tutti. Ma, onorevole Giordani, mi permetta: alla sua acutezza ed al suo senso politico non può sfuggire che non si può portare un debito di riconoscenza come argomento di accettazione e di deliberazione di un atto come quello che è sottoposto alla nostra approvazione.

Quindi, onorevoli colleghi, non bisogna togliere il valore, il significato innegabile alla questione.

L'onorevole Giordani ha portato un altro argomento, e mi sembra sia stato portato anche dall'onorevole Ambrosini; in sostanza è questo: sì, è vero che lo Stato italiano concede questi diritti allo Stato del Vaticano, però vi è una specie, non voglio dire di permuta, ma una specie di *do ut des*, perchè lo Stato del Vaticano riconosce che alcuni beni che erano stati inclusi nel suo territorio, devono essere restituiti all'Italia. Ma, a parte che si tratta non di una concessione ma di una restituzione, sapete quali beni sono? Beni sacri; che anche per questo non possono essere confrontati con dieci ettari di terreno, perchè si tratta di un cimitero e della tomba di una nobile famiglia patrizia romana. Voi non potete dire che vi è da una parte la concessione di una cosa e dall'altra la restituzione di un'altra. Forse si indebolisce e si impicciolisce la questione mettendo in evidenza questa specie di compenso. Allora, onorevoli colleghi, resta da confutare l'argomento dell'onorevole sottosegretario Brusasca.

Lo so, si è parlato e si parla più volte della cortesia internazionale: si chiama così anche giuridicamente, se ben ricordo.

Non mormorate, onorevoli colleghi, se vi chiedo: sareste disposti a concedere questa cortesia, se, per esempio, l'ambasciata russa avesse chiesto all'Italia... (*Commenti al centro*).

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È quello che abbiamo fatto per la villa Abamelek.

TARGETTI. Lo avevo previsto questo vostro mormorio e quindi non me ne posso dolere, anzi debbo rallegrarmi dell'esattezza della mia previsione.

PIGNATELLI. La Russia deve restituirci i prigionieri.

TARGETTI. Dovremmo fare un'altra permuta...

Quindi, per concludere la nostra breve dichiarazione di voto: qui ci si richiama agli

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

articoli 14 e 15 del trattato lateranense, ma questo è un richiamo che per noi che abbiamo votato contro l'articolo 7, sta a favore della nostra opposizione, del nostro voto contrario e non può essere una circostanza che ci faccia orientare diversamente.

Diciamo francamente, come è nostro costume, che non intendiamo drammatizzare la cosa quando, come lo stesso onorevole Giordani ha riconosciuto, il nostro paese attraversa un periodo nel quale questioni di ben altra importanza e gravità, e la cui soluzione può avere conseguenze notevoli per la vita del nostro paese, occupano e preoccupano l'animo e la mente di tutti noi. Non drammatizziamo la cosa, ma non nascondiamo il carattere politico che risulta perfino dalla relazione del Governo al disegno di legge, dove figura la frase: « Considerazioni politiche hanno concorso alla determinazione presa dal Governo ».

Se siete voi stessi che parlate di considerazioni politiche, dovete convenire che quelle stesse considerazioni politiche che hanno spinto voi a questa convenzione devono agire in senso opposto nei nostri riguardi, cioè convincerci della necessità di opporci alla approvazione di questo disegno di legge. Non crediamo necessario aggiungere altro a giustificazione del nostro voto contrario. Ci dovete soltanto concedere di chiedervi se non credete, voi, onorevoli colleghi della maggioranza, che non sarebbe male che in questo, come in altri argomenti, il Governo avesse un maggior senso di opportunità. Era proprio il momento di muovere queste acque un po' mosse dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, o per essere più esatto, fra l'Italia laica e la Chiesa, per una questione di una importanza relativa? (*Applausi all'estrema sinistra*).

GIOVANNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Onorevole Presidente, a nome dei deputati liberali dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge in discussione. E poiché l'onorevole Almirante ha ricordato di chi furono opera i patti lateranensi, io, senza diminuire la parte che la storia attribuirà agli uomini e agli eventi, desidero ricordare che i patti lateranensi furono la conclusione di un'iniziativa che, fino dai tempi di Cavour, il piccolo Piemonte prese, quando si trattò di risolvere la questione romana.

Il conte di Cavour credette non contraria alla formula « libera chiesa in libero

stato » prendere accordi col Vaticano, ne riprese l'iniziativa anche dopo avere enunciata la formula stessa, e intendeva che questi accordi avrebbero dovuto far parte dello statuto del regno affinché ne fosse attestato la solennità.

Per queste ragioni il nostro voto, come nell'Assemblea Costituente fu per l'approvazione dell'articolo 7, così è oggi concorde nell'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SULLO, *Segretario* legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Presentazione di disegni di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere »;

« Abrogazione della legge 15 novembre 1933, n. 1887, che istituì la specialità " Agenti interpreti di lingue estere " nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (251).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Achille Corona. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge non avrebbe comportato di per se stesso la necessità di una discussione di carattere generale. Questa discussione infatti non vi fu al Senato, dove il dibattito si limitò al merito dei singoli articoli.

Se oggi ne sorge il bisogno, è per le vicissitudini che hanno accompagnato questo disegno di legge; per gli atteggiamenti contraddittori, e che non esito a definire equivoci assunti in questa materia dal Governo e dal suo rappresentante, il ministro dell'interno; ed infine per ciò che è successo nel paese per il comportamento delle forze di polizia, che ha determinato una serie quasi ininterrotta di arbitri e soprattutto ha lasciato una striscia di sangue che va da Melissa a Modena. Aggiungo poi la campagna di stampa che si è condotta in questi giorni su quasi tutti i fogli governativi, che è diretta evidentemente ad influenzare la decisione della Camera su questa materia, come sulla proposta presentata dalle nostre colleghe relativamente alla limitazione dell'armamento delle forze di polizia.

Ed infine la discussione si rende necessaria perché le vicissitudini di questo progetto di legge non hanno chiarito un punto fondamentale, che è pregiudiziale al nostro stesso dibattito, in quanto ne può determinare il carattere. La questione, cioè, se tutto si debba fermare qui, se questo disegno di legge sia tutto quanto dobbiamo fare in materia di riforma di pubblica sicurezza, o se invece esso non sia che uno stralcio parziale, limitato, di questa riforma che noi attendiamo urgentemente dal Governo.

Per quanto ci riguarda, su questo punto non vi sono dubbi. Non v'è dubbio cioè che si debba procedere ad una riforma di carattere generale ed organico della legge di pubblica sicurezza. A questo proposito, noi abbiamo anzi da lamentare che si proceda ancora una volta col sistema dei rappezzi e dei restauri.

Dubbi sorgono invece per quanto riguarda la volontà e l'intenzione del Governo di effettuare questa riforma. Né i suoi orientamenti né i suoi impegni risultano a tutt'oggi molto chiari.

Occorre quindi inquadrare il problema. La necessità di trasformare radicalmente la legge di pubblica sicurezza che oggi vige ancora in Italia sottoforma del testo unico fascista del 1931 nasce dalla natura stessa della Costituzione e dal contrasto in cui il testo unico si trova nei confronti delle sue norme fondamentali.

Vorrei sottolineare quale è la parte della Costituzione con cui il testo unico si trova in contrasto. Non è la parte che riguarda le riforme, rispetto alle quali si possono sempre avanzare ipoteche di tempo, di gradualità, o magari, come piace al Presidente del Consiglio, di disponibilità di mezzi finanziari. La parte nei cui confronti il testo unico fascista si trova in antitesi radicale è la prima parte della Costituzione, la parte che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini e più particolarmente il titolo I. È la parte, cioè, liberale della Costituzione stessa, quella che è a fondamento di tutte le carte costituzionali dell'epoca moderna e che costituisce la garanzia dei cittadini nei confronti del potere costituito. Tutta la lotta della società è stata concepita dal pensiero liberale democratico moderno come una lotta fra il potere e la libertà: il potere che tende, per la sua stessa natura, all'arbitrio, e la libertà che si garantisce prestabilendo dei limiti a questo potere per mezzo delle garanzie costituzionali.

Si diceva cento anni fa che le garanzie in fondo non sono che l'impegno che l'autorità prende di astenersi da quelle stesse aggressioni contro le quali essa è istituita, e l'insieme degli istituti che l'obbligano a rinunciare a queste aggressioni. Ma su questo punto, l'attuale maggioranza sembra oggi pensarla in maniera affatto diversa, avanzando una teoria che è in netto contrasto con i risultati di un secolo di storia del pensiero costituzionale.

Non senza meraviglia ho letto nel discorso dell'onorevole Cappi di domenica scorsa che egli ancora una volta imputa all'estrema sinistra l'intenzione di mutare la Costituzione, dimenticando che in realtà al rispetto della Costituzione sono in prima linea tenuti coloro che detengono il potere. Alla Costituente si è stretto un patto fra maggioranza e minoranza, un patto che soprattutto coloro che avrebbero detenuto il Governo dopo le elezioni si obbligavano a rispettare, il patto cioè di limitare il potere statale nell'intento di garantire la libertà dei cittadini. Ora, è legittimo e democratico quel potere che rispetta i limiti di queste libertà, rispetta cioè quelle garanzie che sono stabilite nella Costituzione. Questo impegno voi lo avete preso firmando quel

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

patto, votando la Costituzione. Siete voi quindi, in prima linea, che dovete darne la prova. Oggi invece noi sentiamo l'onorevole Presidente del Consiglio che afferma una teoria la quale vorrebbe cancellare un secolo e mezzo di pensiero politico e giuridico moderno: la teoria secondo cui la democrazia si ridurrebbe al mandato di fiducia, gli elettori avrebbero esaurito il loro compito il giorno in cui hanno eletto il Parlamento, la maggioranza del Parlamento avrebbe esaurito il suo compito il giorno in cui ha nominato il Governo, e il Governo, probabilmente, il giorno in cui ha nominato il Presidente del Consiglio.

La verità è che tutto il pensiero costituzionale moderno ha affermato che, a fondamento del diritto costituzionale, non è il mandato di fiducia, bensì un regime di diffidenza, che si realizza coi controlli nei confronti del potere statale. È l'eterna lotta tra la legalità e la discrezionalità; discrezionalità che noi troviamo appunto affermata come principio nel testo unico della legge fascista, e che invece la Costituzione nega.

Di qui la prima necessità della riforma.

Vi è poi una ragione di diritto positivo.

La Costituzione non afferma soltanto dei principi di carattere generale. Fu osservato da un uomo che certamente non è sospetto di tenerezza verso gli sviluppi della democrazia — dal vostro onorevole Bettiol — nella discussione su questo titolo della Costituzione, che proprio gli articoli che vanno dall'8 al 22 del progetto (oggi dal 13 al 28) sono articoli scritti con il sangue del popolo italiano; e che giustamente questi articoli non furono trascritti in un preambolo alla Costituzione, ma ne formarono parte integrante: proprio perchè ne fosse più chiaro l'impegno tassativo di rispetto da parte del potere costituito.

E affermava, inoltre, l'onorevole Bettiol: « Queste disposizioni, dalle quali sono usciti questi diritti fondamentali di libertà, rappresentano la riaffermazione di un altro grande principio, vale a dire del principio del trionfo della legalità sulla discrezionalità. La caratteristica della dittatura era di determinare il sopravvento del capriccio sulla norma; caratteristica fondamentale di ogni reggimento democratico è la riaffermazione della legge sull'arbitrio ».

È precisamente quello che noi dobbiamo fare, procedendo alla riforma della legge di pubblica sicurezza. E teniamo conto anche del carattere che hanno queste norme della Costituzione. Vi è stata, a questo proposito, una sentenza precisa da parte della suprema

Corte di cassazione. Si tratta della famosa sentenza del 7 febbraio 1948, la quale stabiliva che, in linea generale, può dirsi che le norme, le quali riconoscono e garantiscono i diritti di libertà civile, sono di massima, oltre che precettive, anche di immediata attuazione. Ed è di questi giorni un'ulteriore sentenza della Cassazione, la quale stabilisce l'abrogazione di un articolo del testo unico di pubblica sicurezza fascista (il 113), che noi non abbiamo nemmeno contemplato nel presente disegno di legge come modifica a quel testo unico.

Vi è, quindi, un contrasto giuridico oltre che di principio fra la Costituzione e il testo unico fascista. Dobbiamo, evidentemente, procedere a una riforma di carattere organico. Tanto più che non è mistero per nessuno quale fosse il carattere della legge fascista di pubblica sicurezza. Molti ricorderanno che, proprio per aumentare il potere discrezionale della polizia, il governo fascista, nel 1925, dopo l'attentato a Mussolini, non volle nemmeno sottomettersi alla discussione alla Camera (che era pure quella camera addomesticata di allora), e si fece dare i pieni poteri per mezzo di una delega. Il testo unico del 1931 fu poi compilato in maniera da poter estendere il più largamente possibile quel potere d'arbitrio e rafforzare il magistero di polizia con mezzi di coercizione diretta.

Infine vi è, a favore della necessità della riforma, una situazione di fatto. Noi dobbiamo rompere una tradizione del nostro paese, che, naturalmente, si è accentuata ed esasperata negli ultimi 20 anni di dittatura; tradizione per cui il cittadino non si sentiva sicuro della sua libertà; tradizione per cui v'era per lui sempre la presunzione della colpevolezza, tradizione che la Costituzione del nostro paese ha completamente rovesciato (basta che voi teniate conto, ad esempio, di uno degli articoli fondamentali della Costituzione, il 17, quello che stabilisce che per le riunioni non v'è più bisogno di autorizzazione, ma che esse rappresentano un diritto originario ed inviolabile da parte dei cittadini).

Questione quindi di principio, questione di diritto, questione di fatto. Tutto dovrebbe concorrere nel far ritenere pacifica questa necessità di una riforma di carattere organico.

Che ne pensa però il Governo su questo punto ?

Perché, onorevoli colleghi, io desidero sottolineare l'importanza che ha la soluzione di questo problema ai fini stessi della nostra

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

discussione. Una cosa è se noi discutiamo questo disegno di legge sul presupposto che fatto questo non ci sia altro da fare: perché allora evidentemente dobbiamo discutere delle norme che noi modifichiamo e di quelle che restano, per vedere se esse siano in armonia con la Costituzione. E'altra cosa invece è se noi discutiamo, come qui sembra che si debba fare, questo disegno di legge sul presupposto che dovrà poi venire nel più breve tempo possibile una riforma organica della legge di pubblica sicurezza, di cui il Governo debba prendere un solenne impegno dinanzi al Parlamento.

Ma il Governo non è stato affatto chiaro, onorevoli colleghi, rispetto a questo problema pregiudiziale. Direi anzi che è stato molto equivoco.

Debbo qui farvi la storia documentata dei suoi interventi e delle sue dichiarazioni, perché da esse risulti in maniera inconfutabile come noi oggi non siamo in grado di dire quale sia l'intenzione del Governo, e pertanto non siamo in grado di procedere oltre nella discussione e nell'approvazione di questo disegno di legge.

L'esigenza fu più volte affacciata nei due rami del Parlamento, fino a che, il 26 ottobre 1948, al Senato della Repubblica il ministro dell'interno affermò: « Si è detto che la persistenza del vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza annulla le garanzie costituzionali. Che nel testo unico vi siano disposizioni, e fondamentali, in stridente, perfetta antitesi con i diritti sanciti dalla Costituzione credo che non vi sia alcuno che possa contestarlo » — affermava l'onorevole Scelba. « E sono talmente convinto di ciò che prima ancora che l'Assemblea Costituente cessasse i propri lavori ed approvasse la Costituzione nominai una commissione per seguire attentamente i lavori della Costituente e per adeguare il testo delle leggi di pubblica sicurezza alle disposizioni che la Costituente andava prendendo e alle leggi che venivano sancite: impegno quindi inequivocabile. (Vedremo quale poi sarà la sorte della Commissione).

« Il lavoro della Commissione — affermava il ministro in data 26 ottobre 1948 — è quasi ultimato, e prendo formale impegno dinanzi al Senato che prima della fine dell'anno in corso presenterò il nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza all'approvazione del Parlamento ».

Senonché, per rompere gli indugi, il senatore Scoccimarro con alcuni senatori dell'opposizione presentò lui un progetto che con-

templava alcune modifiche, sostanzialmente quelle originarie del progetto governativo relativo al testo delle leggi di pubblica sicurezza. E lo presentava il 26 ottobre 1948. In quella stessa data l'onorevole Scelba aveva ripetuto dinanzi al Senato: « prendo impegno di presentare la nuova legge di pubblica sicurezza entro l'anno ». Si tratta del 1948.

Vi era stato poi un voto del Senato, che aveva approvato l'ordine del giorno Berlinguer: « Il Senato invita il Governo a presentare senza ulteriori indugi al Parlamento il disegno di legge per il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Quando il senatore Scoccimarro presentò la sua proposta di legge, alla prima Commissione del Senato che si riunì per discuterla il presidente della Commissione stessa fece, a nome del ministro, alcune dichiarazioni altrettanto impegnative. L'onorevole Merlin comunicò ai colleghi di avere avuto assicurazioni dal ministro dell'interno che il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza avrebbe dovuto essere presentato entro il 10 dicembre. Si trattava, anche in quel caso, di una promessa formale.

Ed allora la Commissione, tenuto conto dell'impegno del ministro, stabilì di prenderne atto e intanto di proseguire nell'approvazione dello stralcio di alcune modifiche che si rivelavano più urgenti.

Fu a quel momento che, in seguito alla sollecitazione del progetto Scoccimarro e della Commissione del Senato, il ministro dell'interno presentò un suo progetto, il quale ricalcava quello dell'opposizione, modificando alcuni degli articoli che erano in esso contenuti. Restava però sempre fermo l'impegno di procedere ad una riforma di carattere generale e restava fermo l'impegno del ministro dell'interno di presentare al più presto (anzi egli diceva, ed aveva ripetuto: entro il 31 dicembre dello stesso anno, cioè del 1948) un testo generale di riforma della legge di pubblica sicurezza.

Questo impegno è ribadito nella relazione ministeriale al disegno di legge che venne allora dal ministro presentato al Senato. Anche qui è necessario leggerne qualche passo, perché non sembri che per amor di polemica noi vogliamo cambiare la realtà dei fatti.

Scriveva l'onorevole Scelba: « Onorevoli senatori, le esigenze connesse con l'affermazione e la garanzia dei fondamentali diritti di libertà civile... non potevano non porre, in primo piano, la necessità di un vasto e profondo riesame delle norme contenute nel vecchio testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza ispirato talora, nei suoi istituti e nelle singole statuizioni, a criteri e finalità non conciliantisi con i principi che sono posti a base del nuovo ordinamento democratico dello Stato». Il ministro, pertanto, riconosceva il contrasto e rinnovava l'impegno di presentare un progetto generale di riforma del testo unico. Su quella relazione, che porta la data 10 dicembre 1948, aggiungeva: «È stato già elaborato, in rispondenza con i principi e con le norme della Costituzione, un nuovo progetto di legge di pubblica sicurezza, che dovrà sostituire quello in vigore e che il Governo presenterà quanto prima all'approvazione delle Camere».

E così giustificava lo stralcio: «Talune disposizioni si appalesano, peraltro, particolarmente ispirate a criteri e a finalità proprie del cessato regime e risultano quindi in più diretto contrasto con i principi informativi della Costituzione o con particolari norme da essa sancite, talché si rende indilazionabile, nel quadro della revisione della legislazione di pubblica sicurezza, la loro abrogazione o in qualche caso la totale eliminazione in aderenza ai precetti costituzionali...».

Risultava quindi chiaro alla data del 10 dicembre 1948:

1°) il Governo riconosce la necessità di procedere ad una riforma generale del testo delle leggi di pubblica sicurezza perché quello fascista è in contrasto con la Costituzione;

2°) questo progetto alla data del 10 dicembre è già elaborato ed il Governo prende l'impegno di presentarlo quanto prima alla discussione e all'approvazione delle Camere;

3°) per far presto si presenta un progetto di stralcio con alcune modifiche al testo della legge di pubblica sicurezza per eliminare le disposizioni in più diretto contrasto con le norme costituzionali.

Vi fu inoltre una conferma ancora più autorevole da parte dell'onorevole Presidente del Consiglio pochi giorni dopo, il 15 dicembre, in una sede ancora più appropriata, rispondendo ad una interpellanza dell'onorevole Conti sul programma legislativo del Governo per il prossimo anno, cioè per il 1949.

L'onorevole De Gasperi affermò: «riguardo al nuovo testo della legge di pubblica sicurezza, lo studio è quasi finito». (Il 10 dicembre l'onorevole Scelba aveva detto che il disegno di legge era stato elaborato, evidentemente il Presidente del Consiglio dimostrava maggiore prudenza). Comunque, l'onorevole De Gasperi aggiunse: «Si è voluto

stralciarne alcuni articoli che sono stati presentati all'approvazione del Senato, perché sono sembrati urgenti, ma non è che con ciò si sia lasciata cadere la riforma stessa, il progetto organico. Credo che al Senato siano stati presentati, ad ogni modo, gli articoli riguardanti le formule di repressione, ecc.».

Il progetto venne così in discussione al Senato, e ripeto, discussione generale non ci fu, perché era pacifico il presupposto che si trattasse soltanto di modifiche parziali, e che, sul carattere e sull'impostazione generale della legge di pubblica sicurezza del nostro paese, si dovesse parlare il giorno in cui il Governo avesse assolto al suo impegno di presentare un progetto organico.

Intanto, l'onorevole ministro dell'interno, richiesto dal Presidente del Senato all'inizio della discussione, affermò: «non ho nulla da aggiungere a quanto contenuto nella relazione ministeriale». Dunque, non aveva nulla da aggiungere all'impegno da lui assunto per la presentazione di un progetto di trasformazione radicale della legge di pubblica sicurezza. Si fa la discussione; si arriva all'approvazione degli ultimi articoli, nessuno ha più il diritto di prendere la parola, l'onorevole Scelba si alza e fa alcune dichiarazioni completamente in contrasto con quanto aveva scritto e detto prima. Egli affermò: «assolto questo compito (cioè con la presentazione del progetto che si era discusso e votato in quel momento), il Governo ritiene di aver soddisfatto l'impegno assunto dinanzi al Senato. Potrei anche dire, che io, allo stato delle cose, non ritengo di dover apportare altre modificazioni all'attuale testo della legge di pubblica sicurezza, e che quindi — ascoltate! — il testo unico della legge di pubblica sicurezza risulta dalle attuali disposizioni, più le modifiche che sono state apportate dal Senato»!

Dunque, impegni solennemente presi, scadenza di termini, ordini del giorno votati dal Senato e votati all'unanimità su proposta dell'opposizione, cadevano nel nulla per queste dichiarazioni del ministro dell'interno.

Quali erano le ragioni che egli avanzava per questo cambiamento totale di punto di vista? Le ragioni sono le stesse che il ministro dell'interno riaffermò poi dinanzi alla I Commissione della Camera, e sono, bisogna riconoscerlo, ragioni assai poco valide, anzi direi, piuttosto delle scappatoie. Egli disse: «esaminando lo studio fatto dalla Commissione (cioè da quella famosa Commissione che si vantava di aver nominato fin dal tempo della Costituente), ho trovato che vi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

sono delle disposizioni per le quali non spetta a me di prendere la decisione» (cioè le disposizioni relative alle case di tolleranza, per cui v'era allora in discussione il progetto Merlin al Senato, le disposizioni sui giuochi di azzardo, e le disposizioni sui pubblici spettacoli).

E l'onorevole Scelba ribadiva a conclusione: « Io ho assolto all'impegno assunto dinanzi al Senato; per il resto ritengo che, sino a quando il Parlamento non avrà provveduto su determinate e fondamentali materie, non sia possibile presentare altri emendamenti al testo unico della legge di pubblica sicurezza ».

E ciò completamente in contrasto con quanto aveva scritto sino ad allora, con quanto aveva dichiarato solennemente, prendendo — ripeto le sue parole — formale impegno dinanzi al Senato. Finita dunque la discussione, quando più nessun senatore aveva diritto di prendere la parola, l'onorevole Scelba si è alzato ed ha affermato che questo impegno non esisteva più, asserendo che quelle modifiche, inizialmente presentate come stralcio, esaurivano per lui tutta la questione.

Naturalmente la cosa non poteva essere avvertita da noi, quando ci pervenne il testo approvato dal Senato. Ancora una volta noi allora riponemmo il problema ed affermammo che, se l'affermazione del ministro Scelba derivava da talune sue perplessità sull'opportunità tecnica dei testi unici, era evidente che noi dovevamo discutere insieme e delle modifiche e di ciò che doveva restare, per esaminare se fosse d'accordo con la Costituzione.

Il ministro venne chiamato e riaffermò il punto di vista espresso nell'ultima seduta del Senato. Egli sostenne anzi che non v'era stato impegno alcuno da parte del Senato, e noi dovemmo ricordargli l'ordine del giorno Berlinguer votato in sua presenza. Ma l'onorevole Scelba tenne fermo il suo punto di vista. La Commissione fu tuttavia d'accordo con noi nel ritenere che queste dichiarazioni non dovessero considerarsi soddisfacenti, giacché v'erano altre disposizioni da modificare in quel testo unico. Ricordo che lo stesso onorevole Simonini affermò come fosse per lo meno arrischiato asserire che tutte le altre disposizioni del testo unico fascista potessero essere considerate in armonia con la Costituzione.

Le modifiche infatti apportate dal Senato a quel testo — è bene tenerlo presente — non comprendevano neppure tutti gli articoli di cui risulta il testo di legge che è og-

gi sottoposto alla nostra approvazione. Disse l'onorevole Scelba in quel caso che v'erano le solite difficoltà della legge sul meretricio, dei giochi d'azzardo, dei pubblici spettacoli e infine, di fronte alla citazione di altri articoli del testo unico fascista che non erano stati modificati dal Senato, ma che erano in contrasto con la Costituzione, affermò che questi articoli non venivano in pratica applicati.

Ora, onorevoli colleghi, è chiaro che, se questi articoli non vengono o non venivano applicati — cosa del resto molto discutibile — non lo venivano o non lo vengono per una presunzione di incostituzionalità. La quale presunzione però verrebbe fatalmente a cadere il giorno in cui il Parlamento, procedendo ad alcune modifiche di quel testo e astenendosi dall'abrogare quegli articoli, dichiarasse che le modifiche da esso apportate sono le sole che si dovevano fare per rendere quel testo conforme alla Costituzione.

Neppure questo pretesto quindi poteva essere ritenuto valido dalla Commissione, la quale nominò allora un sottocomitato con l'incarico di procedere alla riforma generale della legge di pubblica sicurezza. Di questo sottocomitato, composto secondo le solite regole delle commissioni parlamentari e in cui, quindi, la democrazia cristiana aveva la maggioranza, faceva parte l'onorevole Spataro, presidente di gruppo parlamentare del partito dominante, il quale, dopo che il sottocomitato ebbe iniziato i suoi lavori, venne, come già l'onorevole Merlin, a fare una dichiarazione consimile a quella che era stata fatta dinanzi alla analoga Commissione del Senato.

Dichiarò infatti l'onorevole Spataro (e credo che la sua autorità, soprattutto ai fini di impegnare i colleghi della democrazia cristiana non sia diminuita per il fatto che dalla presidenza del gruppo parlamentare è passato a dirigere il Ministero delle poste e telegrafi): « Fu allora che potetti avere l'assicurazione dal ministro che al massimo entro la prima settimana di maggio il disegno di legge della pubblica sicurezza sarebbe stato presentato al Parlamento ». Il che voleva dire in parole povere: il ministro faceva di nuovo macchina indietro, riconosceva che l'impegno del Governo non era stato assolto, che era necessaria una riforma integrale ed organica della pubblica sicurezza e ne dava comunicazione al sottocomitato della Camera, incaricato di provvedere a questa riforma.

Di fronte a questa dichiarazione, naturalmente mossi, come dovevamo essere tutti, dal

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

desiderio di procedere per lo meno alla approvazione di quelle modifiche riguardanti le disposizioni della legge fascista in più diretto e stridente contrasto con la Costituzione, noi rinunciammo a presentare ulteriori emendamenti ed eventualmente la riforma generale della legge di pubblica sicurezza, intendendosi che il ministro (così si leggeva in una relazione a stampa distribuita alla I Commissione e firmata dall'onorevole Spataro), «al massimo entro la prima settimana di maggio», avrebbe presentato il disegno di legge di pubblica sicurezza al Parlamento.

Ora, onorevoli colleghi, non è la prima volta che discutiamo di queste cose: siete venuti, a proposito della legge sulle elezioni regionali, già in due occasioni a giurare che era l'ultima volta che si proponeva un rinvio. L'onorevole Cappi ha parlato della possibilità o non possibilità di un linguaggio comune, di stabilire un dialogo. Però vi è un presupposto a tutto questo, ed è il rispetto della parola data e la buona fede reciproca. In questa materia noi ci troviamo di fronte a continue mancanze agli impegni presi da parte del ministro dell'interno, da parte dell'intero Governo. Ed io non credo che abbiano alcuna validità le scuse che almeno fino al 7 maggio 1949 egli ha avanzato per giustificare questo suo atteggiamento: non ha validità il fatto che debbano discutersi altre parti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, (quelle riguardanti le tre materie che prima ho elencato), né ha alcuna validità il fatto che egli sostenga di avere per suo conto, come ministro dell'interno, approvato un progetto di modifica al testo unico di pubblica sicurezza, ma di dover attendere che su questo progetto esprima il suo parere il ministro della giustizia o non so quale altro suo collega. Noi dobbiamo evidentemente ritenere che quando il ministro dell'interno prende un impegno, e lo prende in materia di sua stretta e specifica competenza, il suo impegno valga per tutto il Governo, di cui egli impegna la responsabilità per il mantenimento della parola data.

Altrettanto oscuro, quanto le parole dell'onorevole Scelba, è stato l'atteggiamento della maggioranza. Noi abbiamo rinunciato alla presentazione integrale delle nostre modifiche, l'onorevole Bertinelli del partito socialista dei lavoratori italiani aveva rinunciato allo svolgimento dei suoi emendamenti, nell'intento di fare presto, nella fiducia che queste modifiche potessero poi essere discusse quando venisse presentato, da parte del Governo, il progetto generale della legge di pubblica sicurezza.

Dal maggio ad oggi sono trascorsi nove mesi e, prima che si chiudesse la discussione in Commissione del disegno di legge, la maggioranza della Commissione volle introdurre un articolo il cui significato non è chiaro. Intendo alludere all'articolo 14, secondo il quale «il Governo della Repubblica è delegato a procedere al coordinamento delle norme della presente legge con quelle del testo unico e con le altre vigenti in materia di pubblica sicurezza, procedendo alla emanazione di un nuovo testo unico».

Questo articolo o non significa nulla o riapre completamente la questione. Non significa nulla se si tiene fede agli impegni ribaditi nella stessa relazione degli onorevoli colleghi della maggioranza democristiana, i quali scrivono: «...si ebbero abboccamenti col ministro dell'interno, e poiché si ottenne l'assicurazione che un nuovo progetto completo si stava elaborando e sarebbe stato presentato al più presto, si abbandonò l'idea di prepararne uno di iniziativa parlamentare, onde evitare un duplice inutile lavoro». Dicevo che è inutile perché, per avere il coordinamento di queste norme, bisogna attendere il progetto generale della riforma organica. Oppure vuol dire precisamente il contrario di ciò che si era stabilito all'inizio (e che qui è riportato) e sulla base del quale noi, in buona fede, avevamo rinunciato ai nostri emendamenti.

Il fatto poi è aggravato dal comportamento della polizia dal maggio ad oggi. Non è azzardato dire che molte delle cose che sono successe nel nostro paese non sarebbero certamente avvenute se si fossero date tempestivamente istruzioni all'autorità di pubblica sicurezza per far loro intendere che è cambiato lo spirito della vita pubblica italiana e che le forze di polizia debbono, anch'esse, conformarsi a questo spirito. Noi assistiamo ogni giorno all'applicazione di norme che sono in stridente contrasto con la Costituzione. Badate, per esempio, a quello che succede nei confronti del famoso articolo 17 della Carta sulle riunioni. Io potrei citare una serie di fatti, mostrarvi dei documenti. V'è una quantità di questori in Italia, direi la maggioranza se non la totalità, che non si accontenta affatto del semplice avviso per un pubblico comizio. Vogliono che sia chiesta l'autorizzazione, intendono, cioè, rovesciare il principio sancito dalla Costituzione, in base al quale esiste in primo luogo il diritto del cittadino, che non ha alcun bisogno di autorizzazione governativa per essere esercitato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

V'è addirittura il questore di Enna il quale richiede che la domanda sia fatta in carta bollata; v'è il questore di Treviso (ed è successo a me personalmente) il quale pretende di poter mandare i suoi funzionari anche ad assistere ai congressi di partito; e può perfino capitarci che un maresciallo dei carabinieri ci mandi a dire che possiamo parlare sulla piazza di un certo determinato paese se ci limitiamo a discutere di politica generale, ma che dobbiamo parlare in luogo chiuso se invece facciamo la commemorazione di Lenin.

Sono tutte cose che contrastano nettamente ed apertamente con l'articolo 17 della Costituzione, sono cose che il ministro ha dichiarato contrarie e in stridente contrasto con la Costituzione, ma che poi evidentemente non si è premurato di impedire in una circolare a tutti i questori e a tutti i marescialli dei carabinieri d'Italia. I questori e i marescialli dei carabinieri (è ormai esperienza comune) non conoscono la Costituzione del nostro paese, o, se la conoscono, scrivono articoli sulla rivista di polizia (come se ne sono letti) perché essa venga modificata. È stato già infatti citato alla Camera e al Senato un articolo di un commissario capo di pubblica sicurezza su quella rivista (che non si sa se sia ufficiale o ispirata), che proponeva esplicitamente l'abolizione dell'articolo 17 della Costituzione.

Infine, abbiamo inteso qui che cosa sosteneva il ministro dell'interno (il quale cambia le sue parole secondo le occasioni) a proposito della discussione circa gli ostacoli che si frapponevano a suo tempo alla petizione per la pace.

In questo disegno di legge, nella relazione da lui presentata al Senato, è abrogato il capo III del titolo VI del testo unico fascista, che riguarda le ammonizioni. Il ministro lo include (lo includeva, per lo meno) fra quelle disposizioni in diretto contrasto con la Costituzione; ma egli venne qui a dirci che le diffide a proposito della petizione per la pace erano legali, cioè rispondenti ad una legge che egli, ministro dell'interno, in una relazione ufficiale presentata al Parlamento, aveva dichiarato e riconosciuto anticostituzionale!

Non v'è meraviglia, quindi, se le cose vanno come vanno in Italia a proposito della polizia! Ma non v'è nemmeno segno che le cose stiano per cambiare!

Io ho letto poco fa l'impegno preso dal Presidente del Consiglio dei ministri quando esponeva di fronte al Senato il programma legislativo del suo Governo per il 1949 e come

egli confermasse che per il 1949 e a breve scadenza si sarebbe presentato da parte del Governo il progetto di riforma organica. Abbiamo tutti letto le dichiarazioni ufficiali circa il programma di questo nuovo Governo; abbiamo letto sui giornali gli scambi di vedute e le trattative che ci sono state tra i partiti appartenenti alla coalizione governativa, trattative che sono avvenute a pochi giorni di distanza dall'eccidio di Modena, che pur qualche cosa deve aver detto a questi partiti; non abbiamo inteso una parola né sulla legge di pubblica sicurezza, né, in genere, sul comportamento della polizia.

L'onorevole De Gasperi, nella riunione al Viminale del 19 gennaio, affermò: « Il Governo, indipendentemente dai risultati che si augura conseguano le opere e i provvedimenti ora accennati, non mancherà di rinnovare le disposizioni da tempo impartite perché le autorità locali limitino in ogni evenienza l'impiego della forza pubblica all'opera doverosa di prevenzione e repressione dei reati ».

Dette dopo Modena, dopo Montescaglioso, dopo Melissa, queste parole hanno significato quasi tragico. Nessuno dei partiti che ha partecipato al Governo con l'onorevole De Gasperi, che ha partecipato e partecipa, a quanto pretendono, per salvare la democrazia, per trattenere la democrazia cristiana dallo slittamento verso il regime, ha posto alcuna condizione ufficiale di cui si sia data notizia, per quanto riguarda il comportamento della polizia. Oppure non è stato neppure tanto audace di volerne informare il pubblico, quasi che fosse una esigenza di cui non andare orgogliosi.

Nelle dichiarazioni alla Camera, che sono poi quelle ufficiali del programma di Governo, del 1° febbraio, l'onorevole De Gasperi ha detto: « Noi intendiamo che gli organi dell'esecutivo si penetrino sempre più del necessario senso di equilibrio tra il dovere di difendere l'autorità dello Stato e quello di garantire il massimo di libertà politica e sindacale, tra l'uso della forza, lecito solo quando è inevitabile, e lo sforzo di mediazione, che è sempre lodevole e doveroso ».

Ma sappiamo per esperienza dove va a finire l'equilibrio della democrazia cristiana, dove è andato a finire l'interclassismo, sappiamo dove finirà per pencolare questa nuova equidistanza tra il dovere di difendere l'autorità dello Stato e quello di garantire il massimo di libertà politica e sindacale, tra l'uso della forza, lecito solo quando è inevitabile, e lo sforzo di mediazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

Dobbiamo ancora ripetere al Governo ciò che sembrava una volta, entrato definitivamente nella nostra vita pubblica come concetto fondamentale che tutti rispettavano, ciò che ricordava Spaventa, quel famoso discorso di Bergamo, del 1880, quando, citando un pubblicista illustre, notò che se si voleva conoscere in generale il carattere di una amministrazione di un paese, bisognava vedere quale è il carattere della sua polizia preventiva; e ricordò che questa tesi era stata provata « con l'esame da lui fatto nell'amministrazione della Germania, della Francia e l'Inghilterra, dove precisamente il grado di legalità che egli riscontrò nella polizia preventiva gli risultò essere la misura di legalità che domina nelle alte sfere amministrative ». Quindi l'una dà il carattere dell'altra. È una massima che valeva nel 1880, è una massima che vale anche ora, almeno come criterio di giudizio nei confronti dell'amministrazione e della politica di questo Governo.

Però, di questi articoli scritti col sangue del popolo italiano, che cosa si è fatto? Speriamo che l'onorevole ministro dell'interno, che non è presente, legga almeno nel resoconto le osservazioni che ci permettiamo di fare, e soprattutto i richiami a cui il suo contegno ci autorizza. L'onorevole Scelba faccia, magari, se vuole, l'uomo forte, ma, soprattutto, faccia l'uomo di parola. Credo di aver dimostrato che rispetto a questo problema ha quattro cinque volte violato completamente gli impegni che aveva preso di fronte al Parlamento. Ebbene, noi chiediamo, come questione pregiudiziale a questa discussione, che la Camera rinnovi questo impegno. Riteniamo che nemmeno la discussione di questo disegno di legge sia possibile se prima il Governo non si impegna a presentare nel più breve tempo una riforma generale alla legge di pubblica sicurezza. Altrimenti, ripeto, ci manca una base su cui discutere.

Se v'è l'assicurazione che la riforma generale vi sarà, allora possiamo limitarci a questo progetto; ma se discutessimo questo disegno di legge sul presupposto che esso rappresenti tutto ciò che vi è da fare perché le leggi che regolano la pubblica sicurezza siano d'accordo con la Costituzione, allora dobbiamo discutere quello che vi è qui, e quello che rimane nel testo unico fascista, per vedere se effettivamente è d'accordo con le norme della Carta costituzionale.

Questo è l'impegno che noi chiediamo alla Camera, avendo dimostrato, mi pare, che non possiamo più tener conto degli impegni e della parola del Governo. E chiediamo so-

prattutto alla maggioranza e al Governo di darci una legge di polizia che sia degna di quella Carta costituzionale che voi stessi riconosceste essere stata scritta dal popolo italiano con il proprio sangue. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Onorevoli colleghi, la lucida relazione dell'onorevole Tozzi Condivi pone chiaramente in rilievo le ragioni per le quali è necessario che si apportino subito alcune modifiche al vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, senza attendere che l'intera materia sia rivista e disciplinata con norme più aderenti alla nuova struttura amministrativa e costituzionale dello Stato.

Non è possibile mantenere ulteriormente in vita, fra gli altri istituti, quello della ammonizione e del confino di polizia, lesivi del rispetto dovuto alla libertà del cittadino, ed i controlli sulle associazioni, incompatibili col diritto di liberamente associarsi, riconosciuto ai cittadini dall'articolo 18 della Costituzione. Ciò prova anche all'evidenza il desiderio del Governo di adeguare le norme delle leggi di pubblica sicurezza alle norme ed ai principi della Costituzione stessa.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame dispone già l'abrogazione degli articoli 2, 7, 21, 112, 129, 130, 157 e 220 del testo unico, nonché dei capoversi 3 e 5 del titolo VI, e i titoli VIII e IX. Resta ben poco, a mio avviso, del testo unico del 1931. Penso, anzi, che qualche articolo che, secondo il disegno di legge, dovrebbe essere soppresso, sarebbe bene, invece, fosse mantenuto fermo. Dovrebbe esserlo, ad esempio, l'articolo 7, che dispone che « nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge ». L'organizzazione della polizia ed il funzionamento dei relativi servizi toccano — come tutti sanno — le più alte finalità di pubblico interesse, quale è il mantenimento e la difesa dell'ordine pubblico. L'amministrazione, quindi, nel dare esecuzione ai propri provvedimenti, opera in virtù di un *imperium*, per cui può parlarsi di responsabilità di diritto pubblico, ma non di possibilità di sindacato da parte della giurisdizione ordinaria, che, invece, si avrebbe, se la norma fosse soppressa.

Mantenere in vigore tale norma appare tanto più opportuno, quando si consideri che si è ritenuto di mantener fermo l'articolo 6 del testo unico, che consente il ricorso gerarchico contro provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, e l'annullamento degli

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

stessi, anche se definitivi, da parte del Ministero dell'interno.

È evidente come, in tali casi, il privato, ritenendo essere illegittimo l'atto annullato, avrebbe facile appiglio per promuovere l'azione di danni contro l'amministrazione della pubblica sicurezza. Non v'è chi non veda quale nocumento ciò arrecherebbe agli interessi della stessa amministrazione e quale intralcio all'azione dei funzionari, la quale, per i fini cui si ispira, deve, invece, svolgersi senza remore e senza preoccupazioni.

L'articolo non è, come si afferma, in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione, perché questo chiama a rispondere dei danni i funzionari e i dipendenti dallo Stato che abbiano violato diritti altrui per colpa o per dolo, mentre l'articolo 7 suddetto prevede i danni che funzionari di pubblica sicurezza abbiano eventualmente arrecato nell'esercizio delle loro facoltà e, quindi, nell'ambito di quella prudenziale discrezionalità ad essi lasciata dalla legge.

Ho proposto, al riguardo, di togliere dall'articolo 1 del disegno di legge il riferimento all'articolo 7; mi auguro, per le ragioni esposte, che questo emendamento sia accolto dalla Camera. Richiamo, comunque, su di esso la vigile attenzione dell'Assemblea. Sopprimere l'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza significherebbe aggravare le conseguenze derivanti dalla soppressione dell'articolo 16 del codice di procedura penale, di cui tanto si è parlato.

A proposito dell'articolo 6, testè ricordato, debbo dichiarare che non ho compreso la ragione per la quale si vogliono ritenere definitivi i provvedimenti del prefetto in materia di pubblica sicurezza. In tale materia il giudizio supremo spetta al ministro dell'interno. Perché togliere al cittadino il diritto di ricorrere al ministro? Alla domanda la relazione non dà risposta. Ed è perciò che a me sembra opportuno sopprimere il quinto comma dell'articolo 2 del testo della Commissione, così formulato: «I provvedimenti dell'autorità locale (di pubblica sicurezza) sono impugnabili ai sensi dell'articolo 6 del testo unico; i provvedimenti del prefetto sono definitivi». Soppressa, per le ragioni dette, questa ultima parte, è del tutto inutile mantenere il resto, perché mantenerlo è, in sostanza, ripetere quanto costituisce il contenuto dell'articolo 6.

Neppure l'articolo 6 era necessario, perché contro gli atti amministrativi — e tali sono, senza dubbio, i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza — è ammesso

sempre il ricorso gerarchico, salvo nei casi in cui dalla legge sia espressamente escluso. Ma, una volta inserito nel testo unico l'articolo 6, è veramente inutile riprodurlo ancora una volta il contenuto in altra norma.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LEONE

COLITTO. Il disegno di legge in esame, dopo aver disposto con l'articolo primo, come ho già detto, l'abrogazione di alcune norme del vigente testo unico, si occupa di due soli argomenti: delle riunioni in luogo pubblico e delle persone socialmente pericolose. Brevi osservazioni a proposito delle une e delle altre.

a) Riunioni in luogo pubblico. Poiché per le riunioni in luogo privato e per quelle in luogo aperto al pubblico non è prescritto preavviso, l'articolo 2 del disegno di legge si occupa unicamente delle riunioni in luogo pubblico. E sostituisce all'obbligo dell'avviso da darsi, secondo l'articolo 18 del testo unico del 1931, al questore, l'obbligo dell'avviso da darsi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Al questore occorre dare l'avviso solo se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia o cittadini di comuni appartenenti a più province.

Ho detto « autorità » locale, e non « ufficio » locale di pubblica sicurezza, perché mi sembra più corretto parlare di autorità, cioè di funzionari, e non di ufficio, ed anche perché il regolamento (articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) parla di autorità e non di ufficio. L'articolo 2 del disegno di legge dovrebbe, pertanto, essere corretto nel senso che dove si parla di avviso da darsi all'« ufficio » locale di pubblica sicurezza si deve parlare di avviso da darsi all'« autorità » locale di pubblica sicurezza.

L'articolo 17 della Costituzione proclama, e l'articolo 2 del disegno di legge ripete, che le riunioni possono essere vietate soltanto per « comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica ». L'articolo 2 aggiunge che possono alle riunioni essere prescritte particolari modalità di tempo e di luogo.

Chi è ora competente a vietarle, o a dare le prescrizioni predette? Non è dubbio che lo sia l'autorità cui deve essere dato il preavviso. Ma io penso che competente sia anche il questore, pur quando non a lui, ma al sindaco (autorità locale di pubblica sicurezza) debba essere dato il preavviso, ed il prefetto, che sono — giusta l'articolo 1 del regolamento — autorità provinciali di pubblica sicurezza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

Se, insomma, un sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, non vieta la riunione e non prescrive alla stessa modalità di tempo e di luogo, possono vietarla il questore o il prefetto, e possono questi, senza vietarla, dare le prescrizioni di cui ho parlato? Io ritengo di sì. Ma, se questo ritiene anche l'Assemblea, bisogna dirlo molto chiaramente.

La formula usata nel testo mi sembra, invece, tale da indurre a ritenere che il divieto possa essere dato e le modalità prescritte solo da chi è competente a ricevere il preavviso e che, ove questi sia il sindaco, non possano affatto intervenire il questore o il prefetto.

Anche il quarto comma dell'articolo 2, aggiunto dalla Commissione, che contempla la notifica del divieto e delle prescrizioni, va soppresso. Della notifica a chi ha dato il preavviso del divieto e delle prescrizioni già si parla nel comma precedente. Ed è inutile disporre che la notifica deve aver luogo entro ventiquattr'ore dal preavviso, quando poi si aggiunge un « di massima », che non è certo una formula da usarsi nelle leggi, e che toglie comunque molto vigore all'imperatività della norma.

Il terzo ultimo comma dell'articolo 2 prevede le penalità per i contravventori. Coloro che contravvengono all'obbligo dell'avviso, al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sola ammenda prevista dall'articolo 17 od anche con questa e con l'arresto sino a sei mesi. Anche qui la formula usata nel disegno di legge va corretta, perché è tale da ingenerare seri dubbi. Leggiamola: « A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni, le quali abbiano luogo senza il preavviso o nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità, può essere applicata, anche congiuntamente alla ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto sino a sei mesi ». Si ha l'impressione, leggendola, che la norma ritenga incriminabili i promotori di una pubblica riunione per il solo fatto che questa abbia luogo nonostante il divieto, anche se essi, a seguito del divieto, si siano disinteressati della riunione e non abbiano alla stessa partecipato. Ritengo che ogni dubbio venga eliminato ove si sostituisca la seguente dizione: « I contravventori all'obbligo dell'avviso, al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'ammenda prevista dall'articolo 17 sola, o congiuntamente con l'arresto sino a sei mesi ».

b) Persone socialmente pericolose. Il disegno di legge all'articolo 8 riproduce sostan-

zialmente l'istituto della diffida, di cui all'articolo 164 del testo unico, e negli articoli 9-12 dispone l'applicabilità alle persone socialmente pericolose di alcune delle misure di sicurezza non detentive, previste dal codice penale, e detta le norme per la loro applicazione. La diffida può esser fatta: è, quindi, facoltativa. Destinatari della stessa sono: « gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ». Dispone, infine, l'articolo 8 che la diffida è fatta dall'autorità di pubblica sicurezza. Ora, a questo proposito, io mi permetto di proporre che la diffida sia riservata al questore, cioè all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Desta in me molte preoccupazioni il pensiero che la diffida possa essere fatta anche dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le misure di sicurezza applicabili sono quelle indicate nei numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale, e cioè la libertà vigilata, il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, ed il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. Ma a chi sono applicabili?

L'articolo 9 dispone così: « alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose ». Anche qui la dizione non sembra molto precisa. Anche essa, se mantenuta ferma, darebbe luogo ad equivoci. Coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere, non mi sembra dubbio siano, per ciò stesso, persone socialmente pericolose, data la definizione che l'articolo 203 del codice penale dà della pericolosità sociale.

È inutile, quindi, a proposito di tali persone, disporre, nel successivo articolo 9 per l'applicabilità delle misure di sicurezza, essere necessario che risultino socialmente pericolose. La frase potrebbe indurre l'interprete a ritenere che non basti, per essere ritenuto socialmente pericoloso, avere scontato anche tre anni di reclusione e fatto sorgere, per successive manifestazioni, fondato motivo di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

ritenere che siano proclivi a delinquere, ma che occorra un *quid pluris*, mancando il quale non si può far luogo all'applicazione della misura di sicurezza. Con la dizione da me proposta si precisa che, se la diffida è facoltativa, non facoltativa deve essere ritenuta l'applicazione delle misure di pubblica sicurezza, ove, beninteso, ricorrano le condizioni volute dalla legge. Se tali condizioni, insomma, ricorrono, il giudice non è libero di applicare o meno le misure di sicurezza, come lascerebbero pensare le parole « possono essere applicate », con le quali ha inizio l'articolo 9, ma deve applicarle.

Il disegno di legge dispone la garanzia giurisdizionale per l'applicazione di tali misure. Competente ad applicarle è, in primo grado, il tribunale del luogo, nella cui giurisdizione l'interessato si trova e, in sede di ricorso, la corte di appello. Per ragioni di diritto e di fatto si può chiedere la revisione del provvedimento alla Cassazione. Il procedimento si svolge sempre in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, che deve essere all'uopo invitato a comparire e deve essere assistito da un difensore, e la decisione è presa con decreto motivato.

Ho proposto anche in proposito degli emendamenti. Ma riguardano essi la forma più che la sostanza delle norme. Con gli articoli 3 e 7, ad esempio, si dispone che « gli organi designati all'applicazione della norma possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ». Io propongo che si dica: « Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza della contravvenzione prevista dal primo comma del presente articolo ». Si evita così di parlare di « organi », non sembrandomi che correttamente possano essere in tal modo designati gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, che hanno facoltà di arrestare. Si evita altresì di parlare di « designazione all'applicazione di una norma », invece di parlare di designazione a far osservare una norma. E si usa qui una dizione corrispondente a quella usata nell'articolo 236 del codice di procedura penale, che disciplina appunto l'arresto facoltativo in flagranza.

E così non mi sembra troppo corretta la formulazione dell'articolo 9, secondo cui « il pubblico ministero promuove una misura di sicurezza ». Più corretta sembrami, invece, la formula da me proposta: « Le misure di sicurezza sono applicate dal tribunale su richiesta del pubblico ministero ». È questa,

del resto, la dizione usata nell'articolo 628 del codice di procedura penale.

Ed ancora. L'articolo 10 è redatto così: « Prima di provvedere, il presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato ». Chi legge ha l'impressione che chi debba provvedere sulla denuncia sia il presidente del tribunale, mentre chi deve provvedere è il tribunale.

Si comprende, d'altra parte che, se il denunciato deve essere inteso, ciò accada prima che il tribunale provveda. Sembrami, pertanto, più corretta la dizione: « In seguito alla richiesta del pubblico ministero il presidente del tribunale ecc. », che è, poi, quella usata dall'articolo 630 del codice di procedura penale.

Era anche necessario chiarire — ciò, per verità, riguarda più la sostanza che la forma — che la Cassazione giudica non solo del diritto, ma anche del merito.

Da quanto ho detto traggio una conseguenza, che è anch'essa sostanziale. Se è vero che il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province è una delle misure di sicurezza che possono essere applicate, e se è vero che l'applicazione ne è demandata all'autorità giudiziaria, non si comprende come possa, poi, il questore prima invitare una persona che è fuori della propria residenza a trasferirsi nel luogo di residenza, e poi farvela tradurre. Il divieto di soggiorno in un comune sarebbe qui disposto dall'autorità amministrativa e non da quella giudiziaria. Mal si inquadra, quindi, nel sistema, l'ultimo capoverso dell'articolo 8 del disegno di legge. Ne ho chiesto, perciò, la soppressione.

Quanto alle pene per la inosservanza delle misure di sicurezza, l'articolo 12 richiama anche l'articolo 214 del codice penale. Non ritengo che tale richiamo sia da approvare. L'articolo 214 del codice penale fissa la sanzione per il caso di inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Le misure di sicurezza, che, invece, secondo il disegno di legge in esame, possono essere dal tribunale applicate, sono misure di sicurezza non detentive. Ma a parte ciò, se quella sanzione si volesse applicare anche per la inosservanza di misure di pubblica sicurezza non detentive, si snaturerebbe la natura di tali provvedimenti. La trasgressione degli obblighi imposti non costituisce, come è noto, reato, a differenza di ciò che era con la legislazione passata. Per il codice vigente la detta trasgressione costituisce soltanto una nuova manifestazione della pericolosità del soggetto e però è sanzio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

nata con l'aggiunta o con la sostituzione di altre misure di sicurezza. L'aggiunta o la sostituzione sono, però, facoltative. Il giudice può (mai deve) disporle. Il giudice è libero di valutare la sussistenza e l'entità della trasgressione e di applicare, o no, la relativa sanzione. « Si evita in tal modo — scrive nel suo trattato il Manzini — che la libertà vigilata divenga, come era la vigilanza speciale sotto la legislazione abrogata, una insidiosa macchina nei cui ingranaggi il vigilato rimaneva, il più delle volte, avvinghiato e travolto per sempre ». Orbene, se si applicasse l'articolo 214 — per cui, ove la persona sottoposta a misure di sicurezza detentiva si sottragga volontariamente all'esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione — il fine voluto dal legislatore non sarebbe raggiunto, in quanto l'applicazione della sanzione sarebbe rigidamente automatica e per nulla lasciata al prudente criterio del giudice.

Lo sforzo delle leggi penali e di polizia, armonicamente concordato, è diretto non tanto a reprimere quanto a prevenire il delitto, perché la difesa della società si realizza fermando le mani nefaste e facendo disvanire i criminosi disegni. Io mi auguro fervidamente che questa e la legge che in avvenire la completerà rendano di tale sforzo sempre più evidenti gli utili risultati, nel superiore interesse del nostro paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Longo. Ne ha facoltà.

LONGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Corona che mi ha preceduto ha avuto modo di dimostrare che è una strana legge quella che viene sottoposta al nostro esame. La legge ha avuto una elaborazione tormentata, lunga e difficile. Essa s'intitola: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento »; ma di modifiche al regolamento di polizia non vi è traccia alcuna in tutto il disegno di legge presentato. Assenza tanto più grave, in quanto il regolamento di polizia fascista non contiene soltanto indicazioni normative per l'applicazione della legge, come dovrebbe contenere ogni regolamento, ma, in molte sue parti, esso crea obblighi nuovi, fissa sanzioni, cioè invade il campo di competenza esclusiva della legge.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione si riconosce la necessità di giungere ad una legislazione interamente

nuova, avuto riguardo — dice la relazione — alla materia trattata e, aggiungiamo noi, avuto riguardo al modo come è stata trattata nei testi sottoposti a modifiche, testi, non dimentichiamolo, che sono ancora quelli elaborati dal fascismo, nel momento conclusivo della sua trasformazione in Stato di polizia.

Sempre nella relazione, si riconosce anche che le modifiche già approvate dal Senato ai testi fascisti « sono più di forma che di sostanza ». Però, il disegno di legge, così come è stato rielaborato dalla Commissione della Camera, se ha aggiunto e rinnovato qualche articolo, non cambia affatto la natura formale dell'insieme delle modifiche proposte.

Si dirà: si trattava di provvedere al più urgente o, come dice la relazione, « di eliminare le norme più stridentemente in contrasto con le disposizioni della Costituzione, e col rinnovato spirito democratico italiano ».

Non mi pare, però, che la solerzia sia stata grande, proprio avuto riguardo alla importanza della materia trattata, ed alla urgenza delle modifiche — modifiche sostanziali, e non soltanto di forma — che era necessario apportare.

Infatti, confrontiamo le date. Il Senato ha approvato il disegno di legge il 18 dicembre 1948; e noi, alla Camera, lo discutiamo oggi, 7 marzo 1950. Più di 14 mesi dopo!

Quattordici mesi per modificare due dei nove articoli di cui si componeva il progetto approvato dal Senato, e per aggiungerne sei nuovi: cinquantasei giorni, quasi due mesi, per ogni articolo modificato od aggiunto. Mi pare eccessivo; eccessivo, soprattutto se si pone mente alla pochezza del frutto maturato in tutto questo tempo. Infatti, se noi approviamo il disegno di legge così come ci viene proposto dalla Commissione, noi approviamo che si continui ad applicare ancora un testo di legge e un regolamento di pubblica sicurezza fondamentalmente e formalmente fascisti, tranne le poche modifiche proposte, più di forma che di sostanza, peraltro, come è riconosciuto dalla stessa relazione di maggioranza. Ciò avverrebbe dopo sei anni e mezzo che il fascismo ha cessato di legiferare, dopo sei anni e mezzo, cioè, che in Italia potrebbe e dovrebbe vigere una legislazione interamente nuova, soprattutto in materia di pubblica sicurezza.

Un Governo, veramente democratico, dovrebbe sentire disagio e ripugnanza a governare con le leggi del fascismo; soprattutto con le leggi di polizia, cioè con le leggi più fasciste di tutta la legislazione fascista, che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

davano al regime il suo proprio carattere di regime di polizia. Si vede che il nostro Governo non prova un simile disagio e una simile ripugnanza, perché esso non ha fatto nulla per accelerare il rinnovo di tutta la legislazione fascista relativa alla polizia. Infatti, anche dopo approvate le modifiche proposte, resterebbe ancora valida gran parte delle norme fasciste sulla polizia. E questo, ripeto, sei anni e mezzo dopo la caduta del regime. Per farci un'idea della enormità ed assurdità della cosa, proviamo a leggere alcune delle norme fasciste, conservate nella legge di polizia in vigore, dato che il disegno di legge che ci sta davanti non fa, per esse, nessuna proposta, né di soppressione, né di modifica o sostituzione. Possiamo leggere così, all'articolo 73 della legge fascista di pubblica sicurezza, di commissioni ministeriali composte dai rappresentanti del partito nazionale fascista, dei gruppi universitari fascisti, dei sindacati nazionali fascisti, delle corporazioni, ecc.

Analogamente possiamo leggere all'articolo 126 del regolamento fascista di pubblica sicurezza che le autorità di pubblica sicurezza debbono vietare ogni rappresentazione che offenda, anche con allusioni, le sacre persone del re e imperatore e del capo del governo. Nello stesso regolamento si fa ancora obbligo, all'articolo 12, di indicare la razza alla quale si appartiene nelle domande che venissero fatte per autorizzazioni di polizia.

Ma questi non sono che gli aspetti più appariscenti e più grotteschi della situazione e, in certo qual senso, i meno pericolosi. Più pericolosa, invece, è la sostanza fascista che si nasconde in parecchi altri articoli che il disegno di legge in discussione non propone minimamente né di sopprimere né di modificare né di sostituire. Si è fatto così per badare al più urgente, si è detto. Ma il più urgente non è la forma, bensì la sostanza fascista. E la sostanza fascista in moltissimi articoli non modificati resta ancora integralmente valida per le nostre autorità di pubblica sicurezza.

Ecco, ad esempio, l'articolo 62, che dovrebbe anch'esso restare immutato: « i portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza e debbono ottenere il rinnovamento annuale ».

Per l'articolo 113 dello stesso regolamento tale iscrizione e tale rinnovo saranno accolti o respinti secondo « il criterio discrezionale della autorità di pubblica sicurezza e la valutazione, di questa, dell'idoneità morale e politica del-

l'aspirante »; in piena conformità a quello stile fascista per cui si indagava sui sentimenti del cittadino stesso.

E se vi fosse dubbio sulla ragione di queste norme per i portieri, lo stesso articolo 113 provvede a precisare le idee, in quanto dice che « il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ». E ci risulta che queste disposizioni fasciste sono ancora oggi applicate e alcuni portieri si son visti rifiutare il rinnovo della licenza per essersi ricusati di sottostare a queste disposizioni fasciste.

Ora, è evidente che queste norme non debbono più essere applicate perché offendono la dignità del cittadino e, ai tempi che corrono, lo mettono nelle mani del partito dominante, o alla mercè delle parrocchie. Oggi non è più concepibile che esistano norme di pubblica sicurezza che hanno il fine di indagare e di intervenire nella vita e nelle faccende private del cittadino.

Quasi tutto il capitolo della legge fascista di pubblica sicurezza dedicato agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici, e che dovrebbe restare immutato, è in flagrante contrasto con la Costituzione, perché di fatto sancisce una censura preventiva sulle opere teatrali di cui non permette la rappresentazione se non dopo l'approvazione ministeriale, mentre la Costituzione stabilisce all'articolo 21 che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione », e all'articolo 35 reca ancora: « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ».

Il capitolo in questione contiene ancora l'articolo 74 che dice: « Il prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuto l'approvazione del Ministero dell'interno ».

In regime fascista questo articolo faceva del prefetto un *ras* locale, arbitro di arte e di morale. In regime repubblicano, con questo articolo, si vuole mantenere al prefetto stesso la figura del *ras*, a servizio, questa volta, del partito dominante, del vescovo o delle beghine del luogo.

Recenti sono, infatti, gli episodi di rappresentazioni permesse a Milano e vietate a Roma, o viceversa, per semplice capriccio di un prefetto, con grave danno della libertà, dell'arte e degli interessi materiali impegnati.

Cosa più inaudita ancora. Il progetto di legge non propone la soppressione dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

che è in formale e sostanziale contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, il quale ultimo abroga, a tutti gli effetti, quello della legge di pubblica sicurezza. L'onorevole Corona ha ricordato una sentenza della Cassazione del 17 gennaio 1950 la quale dice: « L'articolo 21 della Costituzione è norma precettiva e, come tale, ha effetto di immediata abrogazione dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza ».

Il progetto di legge che ci è sottoposto, invece, non provvede, come aveva promesso, nemmeno su questo punto, a eliminare le norme più stridentemente in contrasto con la Costituzione.

Sempre in tema di spettacoli dovrebbe valere, ancora, l'articolo 139 del regolamento, per il quale « l'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia ». Articolo, questo, che dovrebbe trovar sede nella legge di pubblica sicurezza e, del resto, per le ragioni dette prima, di contenuto chiaramente fascista e in contrasto con la Costituzione.

Non parliamo, poi, delle norme, diciamo ridicole, con le quali il fascismo pretendeva di imporre uno « stile », diceva, un vano grottesco rigorismo, inutilmente vessatorio, che serviva solo a coprire la profonda corruzione che il regime alimentava. Le norme di questa natura non sono modificate dalle proposte contenute nel disegno di legge in discussione: nemmeno quelle relative alla lingua italiana, al divieto di inserzione, su giornali e periodici, di corrispondenze ed avvisi amorosi, al divieto di pubblicazione di ritratti di suicidi, ecc.. Possiamo vedere ogni giorno quanto poco siano rispettate queste norme! Anche recentemente, in occasione di un clamoroso processo a Milano e delle vicende di una contessa che, per quanto contessa, ha pur sempre ucciso un uomo, abbiamo potuto vedere su tutti i giornali la fotografia dell'imputata in tutte le pose e in tutte le grandezze.

Se queste disposizioni non si applicano, perché devono essere mantenute nella legge di pubblica sicurezza? La legge, soprattutto la legge di polizia, deve essere precisa, non deve lasciare scappatoie all'arbitrio dei singoli funzionari, e nemmeno del ministro. La legge di polizia è affidata all'applicazione dei singoli funzionari e non di un collegio giudicante. I diritti degli enti e delle persone, gli interessi, la libertà e la vita stessa dei cittadini sono abbandonati spesso all'arbitrio,

al giudizio di un semplice agente di polizia. Il fascismo sottopose tutto quanto poté a licenze, a prescrizioni; rese revocabile ogni concessione data; aprì la strada ad ogni sorta di arbitri e di soprusi; creò reati ad ogni piè sospinto: di ogni infrazione fece un delitto. Dove bastava l'ammenda, introdusse l'arresto. Impedì anche di pensare, di respirare senza correre il pericolo di finire in galera.

Tutto questo spirito fascista di soffocamento poliziesco della libertà personale e di oltraggio alla dignità personale deve essere radicalmente eliminato dalla legislazione della Repubblica democratica italiana.

Tutte le norme ancora vigenti del testo unico fascista delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento devono essere rivedute e completamente rinnovate, conformemente alla Costituzione e al rinnovato spirito democratico italiano.

Questa esigenza è apertamente riconosciuta, come abbiamo già rilevato, nella stessa relazione della maggioranza della nostra Commissione. Anche il ministro dell'interno sembra sia dello stesso parere, avendo dato assicurazione a suo tempo che « un nuovo progetto completo si stava preparando e sarebbe stato presentato al più presto ». Senonché, ad un anno di distanza da quando fu data questa assicurazione, non si vede ancora arrivare in porto il progetto promesso con tanta chiarezza.

Ma nel disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione vi è un articolo (e qui veramente la cosa assume un aspetto di gravità notevole), il 14, che l'onorevole Corona ha già commentato e che è stato introdotto nella legge dai deputati di maggioranza all'ultimo momento. L'articolo dice che « il Governo della Repubblica procede al coordinamento delle norme della presente legge con quelle del testo unico (fascista) e con le altre vigenti in materia di pubblica sicurezza, procedendo all'emanazione di un nuovo testo unico ».

Delle due l'una: o il proposto testo unico deve solo coordinare quanto già esiste in materia di pubblica sicurezza, in attesa del promesso nuovo progetto completo che, da quanto è stato assicurato, si sta preparando già da un anno: e in tal caso questo testo unico, per così dire, transitorio, è perfettamente inutile, perché costituirebbe soltanto una nuova remora alla sollecitata presentazione del nuovo progetto completo; oppure con il nuovo testo unico ci si propone di porre fine alla nostra attività innovatrice in materia di pubblica sicurezza, dando de-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

lega al Governo di provvedere a coordinare le modifiche sottoposte oggi alla nostra approvazione con quanto resta del testo unico fascista e con le altre norme concernenti questa materia tuttora in vigore.

Nell'uno e nell'altro caso questo articolo è inconcepibile ed inammissibile. Si coordinano, infatti, disposizioni omogenee, elaborate con lo stesso spirito.

Ho cercato di dare qualche prova dello spirito fascista che resta tuttora nella legge e negli articoli di cui non si propone alcuna modifica, e che sono tuttora vigenti in materia di pubblica sicurezza. È perciò inammissibile pensare di poter delegare al Governo il compito di coordinare i vecchi testi fascisti con i nuovi testi voluti dalle nuove esigenze democratiche della Repubblica. Nei vecchi testi fascisti vi è ancora molto, moltissimo da innovare e da modificare, e questo non può essere che compito inalienabile del Parlamento e non del Governo.

V'è di più. Con la proposta di delega al Governo contenuta nell'articolo 14 si sottrarrebbe il proposto testo unico all'esame del Parlamento. Infatti, esso dovrebbe essere emesso con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato ed il parere di una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori. Il Parlamento, che dovrebbe essere sovrano in materia legislativa, sarebbe ridotto in questo modo ad una ristretta commissione consultiva e posto sullo stesso piano di un organo dello Stato. E ciò in una materia tanto delicata ed importante per uno Stato democratico qual'è quella della pubblica sicurezza. Quando l'Assemblea Costituente, al termine dei suoi lavori, incaricò una sua apposita Commissione del coordinamento finale e puramente formale delle norme costituzionali che avevamo discusso una ad una lungamente in seduta plenaria, pretese ancora che il testo definitivo, così coordinato, le fosse presentato per l'approvazione di tutta l'Assemblea.

Lo stesso governo fascista, quando nel 1925 chiese al Parlamento la delega per elaborare le nuove leggi di polizia, ebbe fissati dal Parlamento « i principi fondamentali della riforma da introdurre » e dovette poi sottoporre la nuova legge all'esame e al parere delle Commissioni elette dalla Camera e dal Senato.

In tutta la tradizione italiana in materia di pubblica sicurezza il caso della legge del 1925 costituì una innovazione: è il primo caso in cui è stata accordata la delega al Governo, riservandosi la possibilità al Parlamento

di intervenire per controllare ed esercitare tutto il diritto di controllo con apposite Commissioni elette dal Senato e dalla Camera. Ma questa innovazione della tradizione fu apportata dal fascismo, e non per caso, evidentemente.

Concedendo oggi la delega proposta, noi andremmo oltre a quanto fu fatto dallo stesso fascismo, col chiaro intento — allora — di fare della polizia uno strumento onnipotente di controllo e di coercizione politica. Con la proposta contenuta nell'articolo 14, che qui discutiamo, noi dovremmo dare una delega in bianco al Governo per controllare una materia, che, nella sua parte maggiore, né questa Camera né alcun'altra istanza democratica mai discusse né approvò! Per eliminare il fascismo, che promosse quelle leggi liberticide, il popolo italiano combatté la guerra di liberazione nazionale e lasciò martiri ed eroi per le strade insanguinate della penisola; per modificare e cancellare la legge fascista noi dovremmo dare una delega al Governo, e una delega in bianco? È impossibile!

Risulta evidente da tutto l'atteggiamento tenuto dal Governo su queste questioni relative alla polizia, risulta evidente anche dalla proposta di delega al Governo — introdotta nel disegno di legge all'ultimo momento — risulta evidente l'intenzione del Governo e della maggioranza di procrastinare all'infinito ogni serio e sostanziale rinnovamento di tutta la materia relativa alla pubblica sicurezza; e, in ogni caso, risulta evidente la volontà di sottrarre alla Camera ogni possibilità di intervento nella elaborazione delle nuove norme di polizia. È egualmente evidente che l'opposizione e tutta la Camera (noi pensiamo) non possono accettare per nessun motivo la proposta di delega al Governo. Noi non possiamo permettere il tentativo di sottrarre con un sotterfugio al Parlamento la discussione delle nuove leggi di polizia, o di rinviarle alle calende greche!

Per queste ragioni noi presentiamo all'approvazione della Camera un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Governo a presentare alla sua approvazione, entro tre mesi, un nuovo e completo progetto di legge di pubblica sicurezza, che ordini e rinnovi, nella forma e nella sostanza, tutte le varie norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, in armonia con le disposizioni della Costituzione e con il rinnovato spirito democratico italiano ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

Prego il signor Presidente della Camera di voler mettere in votazione, alla fine della discussione generale, questo nostro ordine del giorno. Noi diamo ad esso valore pregiudiziale, di opposizione al passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge che ci è sottoposto; e diamo anche valore preclusivo alla discussione e alla messa in votazione dell'articolo 14 del disegno di legge presentato dalla Commissione della Camera, nel quale si chiede l'emanazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e se ne delega il compito al Governo, non lasciando alcuna possibilità alla Camera di interloquire in proposito.

Ci opponiamo a questa proposta perché stimiamo: primo, non essere il momento, né esservi ancora tutta la materia necessaria, per procedere alla coordinazione delle norme di pubblica sicurezza in un vero e proprio testo unico; secondo, perché stimiamo urgente e necessario procedere alla emanazione non di un testo unico ma di un nuovo e completo testo di legge di pubblica sicurezza.

Diamo alla votazione del nostro ordine del giorno valore pregiudiziale al passaggio alla discussione degli articoli e valore preclusivo alla messa in discussione dell'articolo 14 del disegno di legge, con gli intendimenti seguenti: qualora il nostro ordine del giorno fosse accolto dalla Camera, in sede di discussione del disegno di legge presentato, noi ci limiteremo, sostanzialmente, alla discussione delle soppressioni, delle modifiche e delle aggiunte contenute nel progetto di legge. Questo faremmo allo scopo di affrettare l'emanazione delle modifiche contenute nel progetto di legge, che già troppo hanno atteso. Qualora, però, il nostro ordine del giorno non fosse accolto dalla Camera, noi interverremo nella discussione per proporre tutte le soppressioni, le modifiche, le aggiunte e le sostituzioni necessarie, a nostro avviso, per adattare alle disposizioni della Costituzione e al rinnovato spirito democratico italiano tutte le norme del testo fascista delle leggi di pubblica sicurezza.

Evidentemente noi preferiremmo non essere costretti a questa seconda alternativa, e per le ragioni già dette, di emanare al più presto le modifiche già elaborate; e per permettere di procedere più ordinatamente, se pure il più rapidamente possibile, all'elaborazione del nuovo testo, completamente rinnovato, delle leggi di pubblica sicurezza della Repubblica italiana.

Noi vorremmo richiamare l'attenzione di tutti i nostri colleghi sulla importanza,

sulla gravità e sulla delicatezza dei problemi relativi ai diritti e ai doveri della polizia.

Recenti, ripetuti, sanguinosi e luttuosi episodi hanno sottolineato ancora l'urgenza di dare soluzione rapida, democratica e umana a tutti questi problemi. Non c'è dubbio che alle origini di molti arbitri polizieschi, e dei vari eccidi di cittadini che abbiamo dovuto lamentare in questi ultimi tempi, vi è anche l'eccessivo potere lasciato a ogni funzionario di polizia dalle leggi fasciste ancora vigenti in materia. Il fascismo volle fare di ogni funzionario di polizia l'arbitro assoluto della vita politica e sociale di ogni città e di ogni villaggio. Praticamente ha reso il funzionario irresponsabile di fronte a ogni istanza. Sarebbe perfettamente inutile avere elaborato la Costituzione, che sancisce tanti diritti democratici, tante libertà politiche, avere eliminato la pena di morte dal sistema penale italiano, se poi lasciassimo nella legge di pubblica sicurezza il diritto alla polizia di fare tutto ciò che le pare e piace, anche il diritto di uccidere senza obbligo di dover rendere conto del proprio operato. Un tale diritto, lasciato alla polizia, annullerebbe ogni altro diritto dei cittadini. Bisogna togliere alle forze di polizia il potere e lo stimolo di tutto fare e di tutto osare, sicura di non dovere rendere conto a nessuno del proprio operato, delle violenze ed anche dei crimini commessi.

Bisogna che vi siano norme precise su ciò che può e deve fare la polizia. Ma bisogna anche che vi siano norme precise su ciò che la polizia non può e non deve fare. Ad esempio, se la legge commina, per una infrazione alle sue disposizioni, un'ammenda o l'arresto, nessun agente, nessun funzionario di polizia deve poter impunemente aggiungere all'ammenda la bastonatura o sostituire l'ammenda con l'arresto, anche se provvisorio.

Se la legge prevede l'arresto, nessun agente, nessun funzionario di polizia deve poter impunemente aggiungere all'arresto la sevizia o, peggio, sostituirlo con la fucilazione sul posto.

Non parliamo qui solo per escludere ipotetiche eventualità; parliamo per far cessare una pratica che registra già troppi vergognosi e sanguinosi episodi. Perfino un vecchio generale, sorpreso di notte nella sua abitazione, è stato ucciso, senza ragione alcuna, da agenti di pubblica sicurezza. Spesso nelle aule dei tribunali si sentono elevare precise e documentate accuse contro agenti della forza pubblica responsabili di sevizie contro arrestati. Non si creda di poter

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

mettere a tacere la propria coscienza dicendo che si tratta di invenzioni di imputati; non si creda di poterlo fare pensando che si tratta di lavoratori, di partigiani, di comunisti che protestano.

La Camera, più di una volta, ha udito accorate denunce di violenze e di sevizie, seguite anche da morte, esercitate sui carcerati. Negli ultimi mesi numerosi e luttuosi eccidi si sono ripetuti sui campi e sulle piazze d'Italia. Finora il Governo non si è dato la pena di agire di fronte a questi arbitri, a queste violenze, che accadono sotto la sua diretta responsabilità. Finora il Governo si è sempre affrettato a giustificare tutto, e non ci risulta che si sia mosso per richiamare qualche suo dipendente o qualche suo agente a un esercizio del loro mandato in modo più conforme alla legge stessa, più umano e più democratico.

Eppure lo stesso articolo 1 della legge di pubblica sicurezza dice che l'autorità di pubblica sicurezza, veglia, tra l'altro, alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità. Ma sulle piazze e sui campi d'Italia molti lavoratori e cittadini italiani hanno perduto non soltanto la loro incolumità, ma anche la loro vita, appunto ad opera delle forze di polizia.

In proposito, evidentemente, vi è qualcosa che non va nell'ordinamento e nella pratica della polizia. Gli uccisi potevano essere responsabili di non so quali infrazioni della legge, ma più spesso o non erano colpevoli di alcun reato, o al massimo erano passibili di ammenda o di arresto, ma in nessun caso potevano essere giustiziati sul posto senza processo alcuno. La pena di morte, bandita dal codice penale italiano, non può essere reintrodotta dalle forze di polizia né da una circolare del ministro dell'interno. Lo stesso Governo, nei casi più drammatici, deve aver sentito l'enormità di quanto era avvenuto, l'inumanità e l'arbitrarietà nel comportamento della polizia, tant'è vero che nei primi comunicati relativi ai noti fatti ha parlato spesso (quasi a causa dell'avvenuto) di colpi di arma da fuoco partiti inopinatamente dalla polizia. Ma anche chi uccide inopinatamente deve rispondere del suo atto, anche e soprattutto se si tratta di agenti della forza pubblica.

E poi, se così frequentemente partono dalle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, « inopinatamente », colpi d'arma da fuoco che fanno tante stragi di inermi lavoratori, non dovrebbe il Governo escogitare misure atte ad impedire che questi luttuosi fatti si verifichino?

Le famiglie e le donne italiane, in milioni di lettere inviate al Presidente della Repubblica, hanno fatto una proposta per impedire alla polizia in servizio di ordine pubblico di fare uso delle armi. È una pratica seguita in tutti i paesi civili: perché gli italiani debbono essere trattati in patria come gli imperialisti trattano le popolazioni coloniali?

Le nostre colleghe, rappresentanti dell'Unione donne italiane, hanno accolto, in una apposita mozione, il voto e la proposta di milioni di donne e di famiglie italiane. Noi ci associamo senza riserve alla proposta ed alla mozione che le nostre colleghe svolgeranno in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge che ci è stato sottoposto.

Qui vogliamo solo ricordare quanto l'onorevole De Gasperi disse rispondendo ai vari oratori in sede di discussione delle sue dichiarazioni, all'atto della presentazione del nuovo Governo. Egli contrappose, allora, agli eccidi di numerosi lavoratori avvenuti in questi ultimi mesi, la uccisione, avvenuta oltre un anno e mezzo fa, di un carabiniere a Civita Castellana, e di due agenti della forza pubblica ad Abbadia San Salvatore. La contrapposizione apparve allora tanto strana e assurda che immediatamente l'onorevole Pietro Nenni chiese se essa era fatta per rivendicare un credito di sangue. Quasi non bastasse il sangue di decine di lavoratori uccisi sulle piazze d'Italia, per vendicare i tre caduti delle forze di polizia.

Ma ciò che è più inaudito è il diritto di vendetta e di rappresaglia che l'onorevole De Gasperi allora parve voler rivendicare al Governo ed allo Stato. Il diritto di vendetta e di rappresaglia è un diritto di barbari e non di uno Stato ordinato e civile. Esso fu introdotto in Italia dai fascisti delle S.S. tedesche e non v'è democratico che possa ammettere o tollerarne il ripristino. Eppure, proprio secondo un simile diritto ed una simile pratica barbarica si sono comportate le autorità e le forze di polizia a Civita Castellana, e ad Abbadia San Salvatore, nei confronti di numerosi lavoratori e partigiani. Noi ci inchiniamo riverenti di fronte alle salme degli agenti della forza pubblica caduti a Civita Castellana e ad Abbadia San Salvatore. Nessun dubbio che i colpevoli devono essere ricercati e deferiti all'autorità giudiziaria, ma ad Abbadia San Salvatore e a Civita Castellana non si è fatta solo la ricerca dei colpevoli dell'uccisione degli agenti della forza pubblica; ma si è approfittato di quelle uccisioni per compiere contro centinaia di lavoratori e di comunisti, completamente estranei ai fatti,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

sanguinose rappresaglie, proprio come usavano i fascisti e i tedeschi. Qui non mi voglio basare, per avvalorare le mie affermazioni, che su fatti e prove già acquisiti dalle conclusioni delle indagini dell'autorità giudiziaria. A Siena durante i funerali dei due agenti uccisi ad Abbadia San Salvatore, la polizia invade senza ragione alcuna la sede della federterra, uccide un organizzato e ne ferisce gravemente cinque altri. Per tentare di giustificare queste violenze, la polizia accusa poi le vittime stesse delle sue violenze, di aver tentato di sparare sulle bare degli agenti.

Dopo le violenze fisiche, questi lavoratori devono perciò subire anche l'arresto. Dopo cinque mesi sono tutti assolti per non aver commesso il fatto e l'agente della celere responsabile dell'uccisione dell'organizzato è accusato d'omicidio dalle autorità giudiziarie. Risulta provato perciò, per decisione della stessa autorità giudiziaria: primo, il carattere del tutto arbitrario dell'invasione da parte della polizia della sede della federterra di Siena; secondo, la responsabilità della polizia nell'uccisione e nel ferimento degli organizzati sindacali; terzo, l'arbitrarietà dell'arresto e della denuncia di questi stessi organizzati fatti per accuse del tutto cervelotiche.

Risulta provato cioè, dai risultati della stessa inchiesta giudiziaria, il carattere di vendetta e di rappresaglia dell'azione di polizia, esercitata contro la sede e gli organizzati della federterra di Siena. Un morto, cinque feriti gravi, due anni complessivamente di carcere sofferti dai cinque organizzati arbitrariamente arrestati: questo è stato il frutto sanguinoso della vendetta e della rappresaglia esercitate in quella occasione, a Siena, dalla polizia. I responsabili di quelle violenze e di quell'assassinio sono stati accusati dall'autorità giudiziaria, ma il Governo ha impedito che fossero chiamati a render conto del loro operato, valendosi di una disposizione fascista inserita nella legge di pubblica sicurezza.

Ma non a queste sole violenze si è limitata la rappresaglia poliziesca e governativa contro degli innocenti per i due agenti uccisi ad Abbadia. Il paese stesso di Abbadia, in quei giorni, fu sottoposto al terrore e a ogni sorta di arbitri e di violenze. Basta scorrere le cronache del processo che, per quei fatti, si sta celebrando in questi giorni a Lucca. Ma anche qui noi vogliamo considerare solo i fatti già acquisiti dalle conclusioni dell'istruzione giudiziaria. Si noti che ai due luttuosi fatti non furono presenti, complessivamente, che alcune decine o al massimo un centinaio di

persone. Ma mille furono i fermati per ricercare tra di essi i due responsabili diretti e gli eventuali pochi complici delle due uccisioni. La volontà di vendetta e di rappresaglia appare già dal raffronto di questi pochi dati. Ma per giustificare le violenze e gli arbitri commessi, per completare la vendetta e la rappresaglia, anche qui la polizia accusa le vittime dei suoi arbitri, di reati cervelotici, del reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

In questo modo la polizia può arrestare e tenere in stato di arresto 123 imputati. Di questi 123 arrestati, già nel corso dell'istruttoria 68 sono stati scarcerati, dopo aver scontato però, tra tutti, ben 56 anni di carcere. I 55 tuttora detenuti hanno già scontato 72 anni di carcere; e di essi, certamente, molti saranno assolti da ogni accusa dallo stesso tribunale che li sta giudicando, dopo anni però di carcere ingiustamente sofferti.

Cose analoghe si sono verificate a Civita Castellana. Anche qui la polizia, per arrestare il maggior numero di lavoratori, ha fantasticato di tentativi di insurrezione contro i poteri costituiti dello Stato. Per sostenere quest'accusa cervelotica, i carabinieri, in un loro rapporto, hanno elencato i fatti seguenti: che i comunisti locali si vantavano di avere anch'essi la bomba atomica, e che a Civita i comunisti volevano creare una sezione dell'U. D. I. Accuse e argomenti ridicoli! Ma ecco i primi risultati dell'istruttoria giudiziaria. Di 119 arrestati, 78 sono stati liberati in corso di istruttoria, dopo però aver sofferto 35 anni e 5 mesi di carcere complessivamente. 41 sono ancora detenuti, e hanno già sofferto, complessivamente, 68 anni e 4 mesi di carcere. Anche di questi ultimi certamente molti saranno liberati a conclusione del processo, ma dopo anni di carcere.

Per finire su questo punto, mi si permetta di citare ancora qualche dato relativo alle vendette e alle rappresaglie esercitate dalla polizia contro i partigiani. Anche qui prendo in considerazione solo casi di partigiani arrestati e poi scarcerati con decisione motivata della magistratura o perché il fatto non è perseguibile, o per non averlo commesso. Arresti, quindi, operati senza ragione alcuna, per puro spirito di vendetta antipartigiana.

Su elenchi largamente incompleti ho contato 159 partigiani arrestati e denunciati arbitrariamente dalla polizia, e poi liberati per decisione della magistratura. Questi 159 partigiani, indiscutibilmente innocenti, anzi benemeriti della patria per l'azione svolta contro i tedeschi e i fascisti e riconosciuti inno-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

centi dalla stessa magistratura, hanno sofferto complessivamente 123 anni, 9 mesi e 25 giorni di carcere, con una media per ciascuno di 9 mesi e 10 giorni di carcere, senza colpa alcuna, e per colpa esclusiva della polizia.

Per la sola città di Modena in questo elenco risultano 59 partigiani, che hanno sofferto complessivamente 48 anni, 9 mesi e 12 giorni con una media personale di 9 mesi e 26 giorni ciascuno.

Modena è città medaglia d'oro al valore partigiano; la polizia le ha riservato perciò una rappresaglia un poco più severa.

Di fronte a questi dati, il ministro della polizia non può cavarsela dicendo: io arresto, la magistratura distinguerà i colpevoli e gli innocenti. La polizia ha il compito di curare l'osservanza delle leggi. Le leggi garantiscono la libertà dei cittadini; non autorizzano la polizia a metter dentro chiunque, a casaccio, senza fondati motivi, e solo per spirito di vendetta e di rappresaglia. La vendetta e la rappresaglia non devono entrare nei diritti della polizia. Gli agenti di polizia devono essere chiamati a rispondere di ogni loro arbitrio, di ogni loro violenza, di ogni loro delitto.

Si dice che si vuole in questo modo costruire uno Stato forte. Lo ha detto anche il Presidente del Consiglio nella presentazione del nuovo Governo. Ma è un grave e grande errore pensare che lo Stato forte sia lo Stato di polizia. L'errore è dimostrato dalla sorte toccata a tutti gli Stati polizieschi esistiti finora e da una duplice, tragica esperienza italiana: ogni volta il nostro paese è stato portato alla tragedia e al disastro.

È inutile richiamare l'esperienza fascista, tanto essa è vicina e eloquente. Ma l'esperienza di Crispi, di Pelloux, di Bava Beccaris, della fine del secolo scorso, tragica anch'essa seppure un poco meno di quella fascista, non è meno eloquente e persuasiva, per quanto riguarda l'illusione dello Stato forte, inteso come Stato di polizia. Anche allora si pretendeva, con lo stato poliziesco, di salvare le istituzioni, il re e la patria. Mai come allora le istituzioni furono compromesse. Il re cadde sotto i colpi dell'anarchico Bresci a Monza; la patria fu portata al disastro, in Africa, e sull'orlo della guerra civile, nel paese.

Giolitti, che certamente non era un sovversivo, e che di Stato e di arte di governo se ne intendeva, avvertì allora che quelle sciagure e quei disastri nazionali erano stati provocati dai fautori del cosiddetto Stato forte di polizia, animati dalla cieca volontà di spingere indietro, soffocare « i fattori dinamici della vita pubblica e nazionale », indi-

viduati, da Giolitti stesso, nelle classi lavoratrici, che allora sorgevano, e nelle loro organizzazioni politiche ed economiche, cioè nel partito socialista e nei sindacati di classe. Il Governo — avvertiva Giolitti — non ha nessun diritto di intervenire a lato dei padroni contro gli operai, quando questi chiedono lavoro o un aumento di salario. Non solo non ha nessun diritto di intervenire — aggiungeva Giolitti — ma intervenendo, il Governo « commette un'ingiustizia e un errore economico e politico ». Ed esigevo come mezzo per la distensione della situazione sociale, acuita dagli arbitri e dalla violenza di polizia, e come stimolo al progresso politico ed economico del paese, libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione; riconoscimento delle organizzazioni economiche, cioè sindacali; neutralità dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro; riforme a vantaggio dei lavoratori.

Riflettano a questi insegnamenti della storia politica e sociale del nostro paese, a questi insegnamenti di un grande democratico e uomo di Stato, non certo sospetto di sovversivismo: vi riflettano i nostri governanti e quei nostri colleghi che vorrebbero, invece, risolvere ogni vertenza sindacale e ogni conflitto del lavoro a mezzo della « celere », delle cariche di polizia e degli eccidi di lavoratori.

Vi riflettano quanti cercano ogni espediente e sotterfugio per non togliere dal testo fascista della legge di pubblica sicurezza ogni residuo e anche ogni traccia, diretta o indiretta, di limitazione o impedimento alla libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, solennemente sancita, tra l'altro, dalla Costituzione repubblicana italiana.

Si persuadano i nostri governanti: non è forte lo Stato che, per reggersi, ha bisogno di avere in ogni portineria un agente di polizia o un confidente. Non è forte lo Stato che, per reggersi, deve premunirsi da ogni battuta o frecciata che gli può essere scoccata dai palcoscenici dei teatri. Non è forte lo Stato che, per reggersi, deve ostacolare la diffusione del pensiero con i mezzi più popolari e più larghi. E meno che mai è forte lo Stato che, per reggersi, deve intimidire ad ogni piè sospinto i cittadini con la sua polizia, deve terrorizzare i lavoratori con violenze e persecuzioni arbitrarie, con periodici eccidi.

Questo fecero i fascisti e le S.S. tedesche. Lo fecero soprattutto non sul punto della loro maggior forza, ma al momento della loro maggior debolezza. Con quali risultati?

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

Di accelerare la loro fine, di renderla più spietata e inevitabile. Forte non è lo Stato che deve impiegare ad ogni piè sospinto la polizia, ma quello che ne può fare più spesso a meno. Perché, allora, vuol dire che esso ha la adesione, la simpatia, la solidarietà della grande massa dei cittadini, in primo luogo, della massa più attiva, degli operai e dei contadini. Forte è lo Stato che prende il minor numero di misure di polizia, che lascia la massima libertà ai suoi soggetti in tutti i campi della loro attività.

La legge di polizia e il relativo regolamento che ci ressero fino al fascismo avevano, in tutto, 256 articoli; quelli fascisti del 1931 ne hanno in tutto 580: più del doppio! Di tanto era aumentato il numero degli articoli di polizia, di altrettanto era diminuita la libertà nel nostro paese.

Più lo Stato è di polizia, meno esso è democratico. Tutto nello Stato, cioè tutta la vita privata e nazionale nella legge e nel regolamento di polizia: era questa la divisa del fascismo, la direttiva del suo sedicente Stato forte.

La nostra divisa, la divisa dello Stato democratico e repubblicano deve essere: massima libertà in tutti i campi, ai cittadini e agli onesti lavoratori. Solo così garantiremo la pace e la tranquillità della nostra vita sociale, solo così garantiremo l'unità della forza dello Stato democratico, solo così garantiremo l'unità e la forza della patria. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Nenni Giuliana. Ne ha facoltà.

NENNI GIULIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante il dibattito tenuto nello scorso ottobre in quest'aula sul bilancio del Ministero dell'interno, l'opposizione ebbe a documentare una serie impressionante di soprusi e di violenze commessi dalla polizia a danno di liberi cittadini, soprusi e violenze che non fu possibile smentire. Perquisizioni e arresti senza mandato, violazioni di domicilio, diffide a cittadini incensurati, biciclette rotte a centinaia di braccianti durante lo sciopero bracciantile del maggio scorso, manifesti e manifestazioni proibite. E, accanto a questi abusi che creano un solco sempre più profondo tra il popolo e le forze di polizia, fatti ben più gravi, fatti di sangue nei quali trovarono la morte dei contadini, dei braccianti, degli operai, degli uomini e delle donne.

La violenza e l'arbitrio, ai quali così spesso oggi ricorrono le forze di polizia, sono

in aperto contrasto con talune libertà fondamentali che la Costituzione ha fissato e che — lo hanno rilevato, nei discorsi pronunciati oggi, gli onorevoli Corona e Longo — al di sopra del testo unico di pubblica sicurezza e del suo regolamento, dovrebbero avere valore di legge.

Stabilisce, infatti, la Costituzione che la libertà personale è inviolabile; il domicilio è anch'esso inviolabile, così come la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione; ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente su qualsiasi parte del territorio nazionale senza che nessuna restrizione possa essere determinata da ragioni politiche; i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente, di associarsi liberamente, di professare liberamente la propria fede religiosa, di manifestare liberamente con lo scritto o con qualsiasi mezzo di diffusione il proprio pensiero; nessuno può essere privato per ragioni politiche della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome; tutti, infine, possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e l'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione prevede anche i modi per la riparazione degli errori giudiziari che così spesso in questi ultimi tempi hanno commosso e turbato l'opinione pubblica.

Ora, come mai, di fronte a questi principi, noi constatiamo, soprattutto nell'attuale offensiva condotta contro le forze democratiche, che tali diritti vengono sistematicamente violati e diventano una pura irrisione? Indubbiamente ciò avviene perché lo Stato, con i suoi organi, con la sua burocrazia opprimente e dominante, ancora piena di tutti i suoi tradizionali difetti, ostacola ogni programma di rinnovamento politico e sociale. Ciò avviene perché nel nostro paese, purtroppo, sono ancora in vigore leggi fasciste in netto contrasto con lo spirito della Costituzione, e troppo spesso prefetti, questori e agenti di polizia ignorano la Costituzione, mentre conoscono a memoria queste leggi fasciste e nella loro applicazione vanno spesso oltre i limiti delle leggi stesse.

Occorre tener presente questa realtà nella discussione che noi oggi facciamo, per portare alcune parziali modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, parziali modifiche che indubbiamente non possono soddisfare l'opposizione.

Secondo me, molto dipenderà dalla formulazione dell'articolo 5 e soprattutto dalla sua applicazione, se noi vedremo il ripetersi o meno degli eccidi che in questi ultimi tempi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

hanno funestato il nostro paese. Troppo spesso in questi ultimi mesi abbiamo visto la polizia impiegare armi da guerra contro i lavoratori; tutto oggi è diventato reato; tutto oggi è perseguibile con i mezzi più violenti e repressivi. Operai che protestano contro la smobilitazione delle industrie, contadini che occupano delle terre incolte o che chiedono l'imponibile della mano d'opera, lavoratori che resistono alla chiusura degli stabilimenti, oggi pagano con la vita il loro diritto al lavoro.

Siamo giunti così agli eccidi di Melissa, di Torremaggiore, di Montescaglioso, di Modena. So che a molti in quest'aula non piace che si parli di Modena; io però non dimenticherò mai l'aspetto di quella città in quel tragico 9 gennaio: la polizia in assetto di guerra, i caroselli delle autoblinde, l'aria cupa della città impietrita nel dolore e quei sei morti all'obitorio!

E tutto questo oggi succede perché? Perché spara la polizia? Per difendere chi? Per difendere, a Modena, i privilegi dell'industriale Orsi; a Melissa quelli del marchese Berlingeri; e quelli dell'agrario Patrignani a Bologna; ma né a Melissa, né a Modena, le forze di polizia hanno sparato per difendere se stesse o per difendere l'incolumità di qualcuno. Pertanto, è indubbio che noi oggi assistiamo al tentativo di trasformare la polizia in una milizia partigiana al servizio di particolari interessi.

Nella denuncia parlamentare redatta a Modena contro il prefetto, il questore e il vicequestore, nella famosa « parata » parlamentare, come l'ha chiamata il Presidente del Consiglio, in quella denuncia firmata da 210 fra deputati e senatori, è apparso chiaro che mai le forze di polizia si sono trovate in contatto diretto con i dimostranti e tanto meno sul punto di essere sopraffatte da una folla che — è stato tassativamente provato — non possedeva armi e neppure bastoni.

In questi casi, le forze di polizia agiscono per lo meno nel rispetto del loro regolamento? Io direi di no, onorevoli colleghi. A Modena come a Melissa, come a Torremaggiore, le forze di polizia hanno violato persino le norme dettate alle truppe in servizio d'ordine pubblico. Infatti, l'articolo 292 del regolamento sul servizio territoriale di presidio dice testualmente: « Le truppe comandate in servizio d'ordine pubblico disporranno, di norma, dell'armamento individuale o di reparto, di cui siano fornite, eventualmente rinforzato. Per fronteggiare perturbatori disarmati, le truppe impiegheranno pistole o fucili auto-

matici ed armi similari, purché messe in posizione tale da sparare solo colpi singoli. Le armi automatiche tenute in riserva saranno impiegate solo quando si incontri una resistenza armata ».

E l'articolo 295 dello stesso regolamento, che prevede le modalità per lo scioglimento di riunioni o di assembramenti, dice: « a) Per sciogliere riunioni o assembramenti minacciosi e sgomberare località occupate da rivoltosi o tumultuanti, il funzionario di pubblica sicurezza e, in sua assenza, l'ufficiale o il sottufficiale che dirige il servizio, intima al pubblico di sciogliersi, ripetendo l'intimazione tre volte, ognuna preceduta possibilmente dal segnale di tromba-alt. b) Riuscita vana la terza intimazione, si richiede ad alta voce di impiegare la forza armata. c) Qualora, in caso di violenza, non si potessero fare le prescritte intimazioni, si procede senz'altro all'impiego della forza armata, sempre su richiesta dell'anzidetto dirigente di servizio ».

E l'articolo 295, dopo di aver precisato chi ha il compito di ordinare il fuoco, stabilisce: « L'uso del fuoco, come innanzi indicato, è lasciato al giudizio ed alla responsabilità delle autorità civili e di pubblica sicurezza, e deve essere inteso come mezzo estremo per impedire la continuazione dei disordini. Il fuoco dovrà essere diretto contro gli individui che appaiono più pericolosi, che incitano alla violenza e possibilmente contro i capi dei dimostranti, cercando di evitare di far fuoco indiscriminatamente sulla folla »;

Ho citato gli articoli del regolamento sul servizio territoriale e di presidio per far rilevare la gravità delle responsabilità delle forze di polizia nei recenti avvenimenti. Come i colleghi sanno, le truppe sono chiamate in generale a sedare conflitti soltanto in casi di estrema gravità, ed il regolamento è dunque il più rigido.

Le forze di polizia che hanno operato a Melissa e a Modena hanno dunque contravenuto non soltanto alle disposizioni che vigono nel testo unico per le leggi di pubblica sicurezza e che sono quelle che dovremo modificare, ma anche alle norme che regolano il comportamento della truppa in caso di sedizione. L'ordine di aprire il fuoco è stato dato infatti senza l'intimazione d'obbligo, si è fatto uso di armi automatiche contro una folla disarmata, si è sparato indiscriminatamente sulla folla.

Mi si potrà obiettare che la responsabilità deve ricadere su alcuni comandanti, e sull'agire inconsiderato di alcuni isolati che spingono a simili esasperazioni. Io posso

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

anche tenere per buone queste spiegazioni; noi abbiamo però il dovere di porre questi irresponsabili e questi sconsiderati in condizione di non nuocere e prima di tutto abbiamo il diritto di chiedere che venga severamente punito chi uccide, anche se si tratta di un agente di polizia.

Tutti gli abusi oggi sono autorizzati nel nostro paese (e ne ha parlato testé l'onorevole Longo) per la sopravvivenza dell'articolo 16 del codice di procedura penale. Questo articolo 16 è in aperto contrasto con l'articolo 28 della Costituzione. Esso evita ai colpevoli non soltanto la pena ma anche il processo. Costituisce per chi ne può beneficiare non soltanto un intollerabile privilegio ma una vera e propria immunità che indubbiamente è superiore all'immunità parlamentare.

Chi deve decidere sui provvedimenti da prendere contro funzionari responsabili di aver provocato anche la morte di cittadini è un solo membro del Governo, il cui potere discrezionale esercitato in quel campo sfugge a qualsiasi controllo e i cui provvedimenti non sono soggetti ad alcuna riparazione. Il ministro Scelba, in un discorso al Senato, ha detto che egli pensava che forse qualcuno era stato anche punito. Sarà vero, ma troppo spesso la popolazione (e nulla è più irritante) vede spavaldamente spadroneggiare sul teatro della strage coloro stessi che l'hanno ordinata, orgogliosi di questa loro immunità, mentre i processi vengono imbastiti contro cittadini rei soltanto di aver partecipato ad una dimostrazione o di aver partecipato ad uno sciopero.

Per noi socialisti ciò rappresenta una profonda ingiustizia alla quale bisogna porre riparo. Questo è per il mio partito un vecchio problema, che esso ha già portato alla Camera e che ha già agitato nel paese. Nel luglio del 1904 Filippo Turati presentava alla Camera un progetto di legge per la «prevenzione e riparazione degli eccidi in occasione di commovimenti popolari», disegno di legge che, malgrado la presa in considerazione, non fu mai discusso ma che contiene ancor oggi dei principî validi.

E proprio all'articolo 1 prevedeva che, «allorquando la forza pubblica abbia fatto uso delle armi e ne sia risultato la morte o il ferimento di uno o più cittadini, la causa sia portata in udienza entro due mesi dal fatto e discussa in pubblico dibattimento, e che, in pendenza della procedura, i funzionari o gli agenti contro cui la causa è diretta siano sospesi dalle loro funzioni».

Filippo Turati diceva nel presentare la legge alla Camera: «Troppi credono ancora che la condanna di un agente del Governo colpevole significhi il dissesto del principio dell'autorità dello Stato, senza considerare che nel voluto salvataggio il popolo vede invece la rovina della giustizia e ripete volentieri il vecchio adagio «cane non mangia cane».

Queste parole vere nel 1904 noi le potremmo ripetere oggi. Non è vero che il prestigio della polizia sia vulnerato se un agente o un carabiniere viene identificato e condannato perché colpevole di atti di violenza e di soprusi. Il prestigio della polizia è vulnerato quando il popolo vede che la forza pubblica non salvaguarda più la libertà e non salvaguarda più il rispetto della legge.

Nessuno di voi ha l'aria di accorgersi che quando una sparatoria lascia sul selciato delle nostre strade dei morti e dei feriti non è l'ordine pubblico ad essere tutelato, ma vengono ad essere discreditate le cosiddette forze dell'ordine e minata l'autorità dello Stato.

È interesse comune che il nostro paese cessi di avere il triste primato dei conflitti sanguinosi, conflitti che in soli 70 giorni hanno causato la morte di 14 cittadini italiani.

Noi, deputati dell'opposizione, abbiamo visto il dolore di quelle famiglie, conoscevamo la vita fatta di miseria e sacrifici di Maria Margotti e di Angelina Mauro; abbiamo sentito il profondo disagio di tutta la popolazione; ed ecco perché abbiamo presentato una mozione che invita il Governo ad emanare subito le opportune norme le quali, riducendo il corpo degli agenti ai suoi ordinari compiti, stabiliscano che, nell'adempimento delle sue normali funzioni, detto corpo sia armato di mezzi di difesa ed eventualmente di repressione di natura tale che il loro uso non metta in pericolo grave e irreparabile la incolumità della vita dei cittadini.

Noi pensiamo che la sede più opportuna, e più pratica direi, per discutere questa mozione sia quella che ci è offerta oggi, poiché ci è data la possibilità, attraverso emendamenti o commi aggiuntivi, di portare un contributo concreto alla discussione che noi stiamo facendo e se noi potremo evitare che altro sangue scorra, avremo compiuto un atto di giustizia non soltanto nei confronti del popolo italiano, ma avremo ridato prestigio alle forze di polizia.

Questa nostra mozione è stata accolta con simpatia anche da una notevole parte della stampa a noi generalmente avversa, ed essa

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

ha — noi lo sappiamo — l'appoggio incondizionato del popolo italiano.

Proprio in questi giorni una organizzazione alla quale mi onoro di appartenere, l'Unione donne italiane, sta raccogliendo firme per una lettera diretta al Presidente della Repubblica, nella quale si chiede che le forze in servizio di ordine pubblico non siano dotate di armi automatiche. A centinaia, a migliaia noi riceviamo queste firme, che spesso sono accompagnate da lettere di uomini e di donne che dicono come i firmatari, pur non condividendo le nostre opinioni politiche, siano lieti di associarsi ad una così nobile iniziativa.

Al Presidente della Camera è stata presentata una petizione a firma dei familiari dei caduti negli ultimi eccidi, e questa petizione, indubbiamente la più commovente e la più significativa, chiede la stessa cosa, chiede che mai più eccidi abbiano a portare la disperazione, il dolore e la miseria in altre famiglie italiane.

Nel chiedere che sia vietato l'impiego di armi automatiche e di bombe a mano, nel formulare questa precisa richiesta, siamo state spinte soltanto dal desiderio di evitare all'Italia nuovi delittuosi episodi e siamo state sorrette dalla persuasione che la legge è dalla nostra parte e che è illegale da parte delle forze di polizia in servizio d'ordine pubblico fare uso di armi automatiche.

È inutile che io ripeta che queste disposizioni devono essere adottate soltanto dalle forze di polizia in servizio di ordine pubblico. Noi oggi vediamo che il regolamento per le guardie di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto-legge 30 novembre 1930, prevede per le armi da sparo l'armamento della pistola con 18 cartucce e del moschetto da cavalleria modello 1891 con 18 cartucce a pallottola e 6 a mitraglia. Nessuna modifica, infatti, è stata portata a tale regolamento col decreto legislativo 2 novembre 1944, n. 365, che creava il nuovo corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e benché questo decreto richiami nella premessa il decreto-legge 21 luglio 1943, n. 687, non contiene nessuna espressa norma (che pur sarebbe stata necessaria) che confermi che per l'appartenenza del corpo delle guardie di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato viene modificato il regolamento.

Pregherei la Camera di accettare il senso della mozione da noi presentata. Il Governo, le autorità possono sempre disporre, in casi eccezionali (ed io mi auguro che questo non debba mai accadere!), delle forze armate e

dei carabinieri. Non vi è nessun bisogno di armare di mitra e di bombe a mano migliaia e migliaia di uomini che hanno dimostrato di usare queste armi in modo piuttosto inconsiderato e che hanno causato la morte di decine di cittadini e messo a repentaglio la vita di centinaia di cittadini.

Ogni qualvolta in Italia del sangue è stato versato, se ne è parlato dinanzi alla Camera e sempre ci si è perduti nell'episodio, vale a dire nel cercare di stabilire da chi era partita la prima provocazione, da chi e come era stata raccolta. Centinaia di volte ormai abbiamo dovuto dire al ministro dell'interno o al sottosegretario che essi non dovevano ciecamente fidarsi di quei rapporti di polizia redatti ad uso e consumo della burocrazia ministeriale. Ci è sempre stato facile provare che i morti e i feriti erano sempre dalla parte dei lavoratori e che sempre « inavvertitamente », come dicono i comunicati ufficiali, i colpi erano partiti dai mitra degli agenti! Troppe volte si è parlato di inchieste ministeriali che non si sa come siano andate a finire, o se soltanto siano cominciate.

Dicevo che il nostro paese ha il triste primato dei conflitti sanguinosi. Se noi guardiamo al mondo ancora retto dal sistema borghese e capitalista, noi vediamo che in Inghilterra — ad esempio — sono decine di anni che non si registrano conflitti sanguinosi fra polizia e lavoratori e che per i poliziotti inglesi gli idranti rimpiazzano i mitra. In Francia, paese che ha politicamente una situazione quasi simile alla nostra, dove giustamente i francesi lamentano la brutalità della loro polizia, i cui eccessi di questi giorni sono noti a tutti, non si registra però il numero di morti che noi dobbiamo piangere. In America, i poliziotti americani, pur così esperti nell'arte di usare lo sfollagente, indubbiamente non raggiungono la destrezza dei nostri « celerini ». Eppure scioperi e occupazioni di fabbriche si registrano un po' ovunque nel mondo capitalista; sono repressi e con estrema brutalità, ma mai con tanto spargimento di sangue come in Italia.

In quest'aula tanti dibattiti si sono avuti che hanno dimostrato quali siano le cause profonde che inducono contadini, operai, impiegati a porsi in posizione di lotta per delle umane rivendicazioni; è la miseria, è la fame, è la disoccupazione! Fate le riforme di struttura e vedrete scomparire le cause dei conflitti; risolvete i problemi del lavoro e vedrete ritornare la serenità nel paese!

Il Presidente del Consiglio, nel suo ultimo discorso alla Camera, ha avuto l'aria di scu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

sarsi per il sangue versato a Modena e a Melissa facendoci il lungo elenco dei morti che nel 1920, nel 1924 insanguinarono le strade e i selciati d'Italia. Ma io voglio sperare che non per nulla nel nostro paese vi sia stato il 2 giugno, e che non per nulla noi abbiamo fondato una Repubblica, che la nostra Costituzione dice « fondata sul lavoro ».

Ed io credo che dopo il 2 giugno debba essere da tutti proclamato: non si spara sul popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carcaterra. Ne ha facoltà.

CARCATERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve, non più ampio, nel mio intervento, di quanto lo richieda l'impostazione di un breve sillogismo.

Voglio prescindere dall'esame di tutti gli altri articoli del disegno di legge. Ha attirato la mia attenzione un solo articolo, l'articolo 1, e ho l'impressione che esso sia la chiave di volta di tutta la legge. Voglio domandarmi perché e come nell'articolo 1 si proponga l'abolizione di alcuni articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vorrei dire di più: sono convinto che si potrebbe sottoscrivere l'avviso finale di coloro i quali sono intervenuti dall'altra parte della Camera. Sono convinto, cioè, che questo disegno di legge è immaturo e che non merita la nostra approvazione; ma i motivi dai quali parte la mia riprovazione è evidente che sono completamente opposti a quelli dell'altra parte della Camera.

Dico subito che soprattutto l'articolo 1 di questo disegno di legge mi sembra incostituzionale, e mi meraviglio come il Senato abbia potuto approvarlo senza adottare la procedura che la Costituzione impone per la riforma delle norme costituzionali.

Il sillogismo al quale mi riferivo pochi momenti fa è semplice: sono norme costituzionali non soltanto quelle che dichiarano i diritti fondamentali della persona, ma anche quelle che pongono limiti all'esercizio delle libertà fondamentali dell'individuo; e per un motivo semplice, non soltanto perché quei limiti sono fissati dalla Costituzione, ma perché (come è ovvio non soltanto al giurista, ma anche al laico) ogni limite imposto a un diritto crea dei diritti negli altri.

Ora, la dimostrazione breve che vorrò dare è questa: l'abrogazione di taluni degli articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza viola le norme costituzionali, perché viola i limiti posti dalla Costituzione all'esercizio dei diritti fondamentali della per-

sona e viola quindi, indirettamente e direttamente, le libertà che attraverso questi limiti sono state poste dalla nostra Costituzione.

Capisco che mi si potrebbe dire che la mia è argomentazione che può andare nel campo teorico, ma che io praticamente non faccio che difendere una legge fascista. Ed io allora vorrei domandarmi che cosa è una legge fascista, che cosa è una legge dittatoriale, che cosa è una dittatura. E a me pare che si possa rispondere facilmente: è una legge fascista ed una dittatura quella istituzione la quale toglie alcuni diritti fondamentali della persona e soprattutto quelle norme che tolgono il controllo dell'attività dell'esecutivo.

Ora, non ho affatto l'impressione che le norme di cui ci stiamo occupando tolgano, abrogano diritti fondamentali della persona; anzi, per quel che dicevo poco fa, ho l'impressione ed il convincimento opposto: che cioè le norme dell'articolo 1 di questo disegno di legge abrogano esse alcune delle fondamentali libertà, alcuni dei fondamentali diritti che la Costituzione assicura agli individui ed alla società stessa.

Nessuno ha l'illusione di poter strappare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel senso che se ne possa fare l'uso dei *chiffons de papier*. Nemmeno la onorevole Giuliana Nenni potrebbe giungere a questa conclusione, anche se essa ha detto che dando pane e lavoro ai disoccupati non si avrà più bisogno di queste leggi. È una versione troppo ottimistica. La realtà invece è ben diversa, che quando noi avremo assicurato pane e lavoro a coloro che lo richiedono, noi avremo bisogno ancora di queste leggi.

Del resto credo di interpretare in questo modo il loro stesso dogma: le sinistre pensano di giungere allo stato anarchico, ma di giungervi chissà quando e come Dio vorrà. (*Proteste all'estrema sinistra*). Siete voi che credete di poter giungere un giorno all'abolizione della polizia e dei giudici; è nel vostro credo, e non vorrete farmi l'onore di pensare che io ne sappia più di voi!

Dicevo che nell'articolo 1 si abrogano alcune delle disposizioni fondamentali che sono a garanzia delle libertà individuali e della società. Potrei riconoscere e non riconoscere che si possa abrogare l'articolo 7 di cui si è occupato l'onorevole Colitto; potrei e non potrei riconoscere che si possano abrogare gli articoli 112, 129 e 130; ma non posso riconoscere affatto che con una legge normale si possano abrogare gli articoli 2 e 157, e i titoli VIII e IX della legge di pubblica sicurezza. Se

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

si tratta soltanto di abrogare articoli abrogabili o che di fatto non si applicano più, dirò che non vi è nessuna *quaestio*. E potrei dire qualche cosa di più; che non vi sono da abrogare soltanto questi articoli. Qualcuno ne ha rammentato l'onorevole Longo. Ma potrei dire che nello stesso codice penale vi sono molti articoli i quali non si applicano più, dei quali nessuno si è preoccupato di chiedere l'esplicita abrogazione.

CORONA ACHILLE. Perché vi era la promessa fatta dal ministro.

CARCATERRA. Non ve ne è alcun bisogno: ella sa che una delle istituzioni fondamentali dell'ordinamento giuridico è l'abrogazione per desuetudine. In fondo, siamo già entrati nell'ambito della desuetudine per certe norme. Comunque, se questo bisogno il Parlamento sentisse, abrogiamo pure questi articoli.

Ho detto di più: sono intervenuto a suggerire l'abrogazione di articoli del codice penale, che già da tempo non si applicano. Ma vogliamo dire e sottolineare un altro aspetto della questione: se si tratta soltanto di abrogare articoli abrogabili o già abrogati di fatto, noi non ne vediamo la necessità. Ma forse che dovremo noi abrogarli espressamente perché i prefetti, le questure, gli organi giurisdizionali si sono intestarditi nel volere applicare questi articoli che non sono più applicabili? Al contrario. Io direi invece che vi sono articoli vivi nella legge di pubblica sicurezza, nello stesso codice penale, i quali oggi non si applicano. Forse dirò qualche cosa di troppo forte, ma sono convinto che risponde alla realtà.

Un certo giorno io mi sono preoccupato di alcune manifestazioni delittuose di folla e di fatti simili, ed ho avuto l'ingenuità di voler vedere *sub specie juris* questi fatti. Ed ho avuto un'altra ingenuità; quella di mettermi alla ricerca di una norma *de jure condendo* per poterli punire. Mi son dovuto convincere alla fine, che le leggi vi sono, ma non v'è chi ponga mano « ad elle ». Ed è un fatto grave, sul quale credo dover richiamare, se mi consentite questo onore, l'attenzione del Parlamento. Vi sono molti articoli i quali non si applicano. Ho sentito parlare di fatti tumultuosi. Qualche volta si sono avuti fenomeni addirittura sediziosi. Ebbene, non v'è bisogno di alcun articolo di legge nuovo per colpirli. Vi sono già nel codice penale. L'incendio, l'omicidio, le ingiurie, le minacce, le offese, l'occupazione di beni immobili con la violenza sulle persone e sulle cose, sono fatti previsti e contemplati — come nelle grida di manzo-

niana memoria — nel nostro codice penale. Ed io mi sono domandato — e vorrei permettermi di porre l'interrogativo alla Camera — perché non si applicano questi articoli. Forse avremo così la chiave di interpretazione della situazione; forse saremo in grado di valutare meglio questo disegno di legge.

Non si applicano queste leggi vive e che dovrebbero essere operanti, per diversi motivi: il primo potrebbe essere questo, e cioè che si è ingenerata la convinzione che i reati comuni, commessi a scopi politici, non valgano le punizioni e le applicazioni del codice penale.

Si tratta di reati comuni, e io sarei del modesto avviso che se è punibile e se è da applicare la sanzione per il reato comune, *a fortiori* dev'essere applicato il codice quando si tratta di reati compiuti a fini politici. Perché io posso essere dalla parte dell'estrema sinistra quando si indulge per colui che ruba se ha fame; ma quando si ammazza senza nessun motivo di questa particolare natura, quando si offende soltanto per fini politici, evidentemente si è *sui compos*, e non v'è alcun motivo per cui non si debba applicare la legge o addirittura non si debba trovare un motivo aggravante per il fatto delittuoso! (*Applausi al centro*).

E c'è ancora un altro motivo, v'è una nuova realtà che incide nell'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza che si vorrebbe abrogare, v'è una nuova realtà della quale non ho l'impressione che si sia tenuto il debito conto. Oggi non valgono più soltanto gli individui isolati. Diciamo una verità, e diciamola con tutta chiarezza: forse nemmeno noi stessi, noi rappresentanti del popolo, organo sovrano, nemmeno noi stessi deputati dei due rami del Parlamento, nemmeno noi stessi rappresentiamo più come singoli, ma rappresentiamo in quanto facciamo parte di gruppi o di associazioni politiche. La nuova realtà è precisamente questa, che oltre alla responsabilità penale dei singoli, v'è una responsabilità collettiva. E le nostre leggi, oggi, sono inadeguate a questa nuova realtà.

V'è appena appena qualche accenno nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: gli articoli 209 e 210, che sono gli articoli che invece si vogliono mandare in soffitta!

Un'altra difficoltà io veggo nella procedura. Quando il delitto è commesso, ed è stato commesso dalla folla, v'è ancora una realtà dolorosa, che è questa, che vengono puniti i poveri stracci e non vengono puniti i mandanti dei fatti! (*Applausi al centro*). Non vengono puniti coloro che sono stati i diretti o indiretti organizzatori del fatto delit-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

tuoso di folla, e la legge di pubblica sicurezza, a mio avviso, ad avviso della dottrina e ad avviso dell'opinione comune, ha questo compito: non tanto di punire il delitto quando si è verificato (che è compito dell'autorità giudiziaria), ma di prevenire.

Ora, se negli articoli 209 e 210 vi è un mezzo per prevenire il delitto di folla, non vedo il motivo perché questi articoli debbano essere abrogati.

Si dice che noi, in questo modo, rafforziamo la polizia e creiamo uno stato dittatoriale; e che bisogna invece disarmare la polizia.

Onorevoli colleghi, disarmiamo pure la polizia. Io sono il primo a sperare che la polizia possa essere disarmata. Ma non disarmiamola ora fino al punto di dover smantellare le leggi dello Stato, che sono garanzia delle nostre libertà fondamentali. Con l'articolo 1 noi non disarmiamo soltanto la polizia, noi smantelliamo le leggi che sono garanzia non di una parte della nazione, ma sono garanzia di tutta quanta la nazione italiana.

Devo aggiungere solo ben poco. Devo dare la dimostrazione che l'articolo 1 di questo disegno di legge è incostituzionale. E devo dare la dimostrazione della mia meraviglia per il fatto che il Senato abbia potuto approvare con la procedura ordinaria un disegno di legge di questa fatta, e che questo disegno di legge sia potuto venire alla Camera senza che si sia richiesto il *quorum* necessario, la procedura necessaria, per l'abrogazione delle norme fondamentali della Costituzione.

Ho sentito dire dall'onorevole Longo qualche cosa che avrebbe potuto fare accapponare la pelle al sacerdote del diritto, qualche cosa che veramente, credo, non convinca nessuno, sacerdote o laico, del diritto; e cioè a dire che bisogna dare le più illimitate libertà. Egli stesso, però, ha sentito il bisogno di soggiungere « agli onesti lavoratori ». Il problema è tutto qui: onestà, e rispetto della legge.

Ora, la Costituzione conferisce dei diritti, assicura le libertà individuali; ma pone dei limiti. Nell'articolo 1 della stessa Costituzione io leggo: « La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ». Ora, già da questo primo articolo, è evidente che né i singoli né le associazioni sono dei *legibus soluti*, che l'esercizio delle facoltà che derivano dalle dichiarazioni costituzionali non può essere illimitato, che deve essere consentito a coloro che rispettano i limiti fissati dalla Costituzione.

Nell'articolo 2 della stessa Costituzione io leggo a me stesso: « La Repubblica ricono-

sce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale ». Non solo si riconoscono dei diritti, ma si richiede l'adempimento di alcuni precisi obblighi. E potrei qui fare una lunga lista degli articoli della Costituzione che riconoscono dei limiti ai diritti che essa richiama. Potrei fare a meno di ricordare l'articolo 11, per cui « l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
TARGETTI

CARCATERRA. Questi articoli ai quali io mi riferisco pare siano animati da questo unico principio: *vis in populo abesto*, cioè che non si eserciti la violenza. Vedremo che questa dichiarazione è scritta — come direbbe l'onorevole Togliatti, e ripeterebbe volentieri l'onorevole Di Vittorio — in tutte le lettere nella Costituzione. Nell'articolo 13 della Costituzione: « È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone »; nell'articolo 17: « I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi ». Nell'articolo 18, che è fondamentale per la libertà di riunione, si dichiara che « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale »; nell'articolo 40, a proposito dello sciopero, si dice che esso deve avvenire in conformità delle leggi; nell'articolo 41 si stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, ma non potrà svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; e l'articolo 49, fondamentale in materia di partiti, in cui si dichiara la libertà dei partiti di cooperare alla formazione della politica nazionale purché con fine e metodo democratico. Ritorrerò di qui a un momento sull'articolo 49, se non avrò troppo tediato l'Assemblea.

Ora invece si abroga l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, si abrogano l'articolo 157 e gli articoli 209 e 210; si abroga tutto il titolo IX del testo unico.

Vediamo cosa significa l'abrogazione dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, articolo che suona in tal modo: « Il prefetto nel caso di urgenza o per gravi necessità pubbliche ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministero dell'interno».

Io posso immaginare che taluno sospetti questo articolo di fascismo e di spirito dittatoriale; ma non credo che vi possa essere nessuno il quale possa sensatamente pensare di abrogare questo articolo senza sostituirlo con qualche cosa: e ciò perchè l'abrogazione di questo articolo ha un valore positivo oltre che negativo; non solo viene a dire: non vogliamo più essere regolati dall'attuale legge di pubblica sicurezza, ma viene a significare: non ci sarà più il caso che si possa dal potere esecutivo, sotto il controllo del Parlamento (perchè questa è la nostra più nobile funzione) intervenire nel caso di urgenza e di gravi necessità pubbliche per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Onorevoli colleghi, se abrogheremo l'articolo 2 senza sostituirvi qualche altra cosa (che non vedo suggerita da nessuno della Camera), vuol dire che non faremo nessun conto della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico anche nel caso di pubbliche calamità.

La facoltà del prefetto di adottare i provvedimenti indispensabili di fronte alle pubbliche calamità non è certo, fissata soltanto al fine di limitare i diritti altrui, ma per venire incontro alle necessità sociali. Abrogandosi l'articolo 2 si abrogherebbero in sostanza gli articoli 13, 17, 18, 41 e 49 della Costituzione.

Non ho potuto trovare nessuna soddisfacente spiegazione alla abrogazione di questo articolo tranne un breve accenno nella relazione così diligente e bene ispirata dell'onorevole Tozzi Condivi, che dice: «Cade l'articolo 2 che concedeva al prefetto amplissime ed incontrollate facoltà per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sia pure con la limitazione, più apparente che reale, del caso d'urgenza e delle gravi necessità pubbliche».

Ora, onorevoli colleghi, non è soltanto la formulazione delle leggi che deve preoccuparci; deve preoccuparci qualcosa di più sostanziale e cioè che la vita libera non sia minacciata dalla violenza, ma garantita dal libero dibattito nel paese e dal libero controllo del Parlamento. È l'unica arma che abbiamo. Vorrei dire qualcosa di più: ho l'impressione che tutta la Costituzione — forse lo posso dire perché non ebbi l'onore di partecipare ai lavori della Costituente — sia nata sotto un segno poco promettente, quello della paura. Si è fatta la Costituzione sotto la paura del

fascismo ed io credo che la paura non sia una buona ispiratrice delle leggi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è vero.

CARCATERRA. Ho l'impressione che la Costituzione sia stata fatta un po' troppo sotto l'ispirazione della paura. E il fascismo si allontana più col costume che non con le astratte formulazioni di legge.

La realtà è un'altra: noi potremo fare le migliori leggi di questo mondo, le leggi più libertarie, ma quelle leggi nelle mani della dittatura diventeranno liberticide.

Il problema non è tanto di creare una norma buona, quanto di creare nel paese un clima di libertà e di controllo. E ciò non è possibile se noi non garantiamo queste libertà.

Vorrei dire una parola forse un po' forte. Volete vedere l'ingenuità di noi legislatori? Nell'articolo 4 proposto dalla Commissione pare che si sia dimenticato quel che, almeno in parte, giustamente diceva l'onorevole Tozzi Condivi. Infatti nell'articolo 4 è detto (e si crede di aver statuito qualcosa di fondamentale, qualcosa che ci assicuri contro ogni dittatura, di destra, di centro o di sinistra): «Le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico possono essere sciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini o siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubbliche». Pare, al confronto con l'articolo 2 che si vuole abrogare, che tutto l'articolo sia incentrato su quel «soltanto».

Onorevoli colleghi, non nascondiamoci dietro un avverbio: non è con l'arma degli avverbi che potremo garantire la nostra libertà; è con le libere istituzioni, con la libertà, col controllo, ma non con gli avverbi!

Del resto, quando nella relazione, ad illustrazione della abrogazione dell'articolo 2, si dice che si tratta di un limite più apparente che reale e di un potere *abnorme* della polizia, non si tiene presente questa che è una verità, la quale non mi pare si sia potuta esprimere meglio che con le parole di un maestro del diritto, il Ranalletti: «Non è sempre possibile questo controllo giuridico sull'atto dell'autorità amministrativa»: cioè non è sempre possibile affidare all'autorità giudiziaria la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. «Di qui la necessità della polizia e delle leggi sulla polizia; di qui una certa ampiezza da lasciare agli organi di polizia».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

LEONE-MARCHESANO. La relazione del ministro dice tutt'altra cosa.

CARCATERRA. Mi sto occupando dell'articolo 2. «Vi sono supreme urgenti necessità di conservazione della società e dello Stato medesimo le quali esigono che lo Stato stesso per provvedere al bisogno prenda provvedimenti eccezionali straordinari, anche a scapito del diritto... ».

CARPANO MAGLIOLI. Quando ha scritto queste cose il Ranelletti?

CARCATERRA. In un periodo in cui non vi è sospetto alcuno di dittatura, nel periodo di massimo rigoglio della libertà in Italia.

Del resto sono principi che valgono in ogni epoca e presso ogni popolo che ami la libertà e l'applichi.

In questi casi sarebbe assurdo negare al Governo la facoltà di provvedere a impellenti necessità pubbliche.

Nell'articolo 157, poi, si dà la possibilità agli organi di polizia di munire di foglio di via obbligatorio coloro i quali non solo destino ragione di sospetto, ma rifiutino o non possano dare contezza delle proprie generalità. Ora, questo mi pare che sia uno degli articoli più logici. Vorrei vedere in quale paese sia possibile ammettere che persone sospette che non possono o non vogliono dare ragione delle proprie generalità, possano invece essere ammesse a girare in lungo e in largo nel paese stesso? Ma in quale paese questo avviene? Devo dire che i paesi più amanti della libertà, che ci hanno dato l'esempio della libertà, hanno delle leggi le quali sono molto più severe di quelle che vigono oggi in Italia.

L'abrogazione dell'articolo 157 non solo comporterebbe una violazione della sicurezza sociale, che è una delle garanzie che ci deriva dalla Costituzione, ma comporterebbe niente di meno che l'abrogazione degli articoli tuttora validi del codice penale. Per esempio, l'articolo 651 del codice penale, nel quale è detto: « Chiunque richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è punito, ecc. ».

Noi, dunque, in questo modo dovremmo abrogare non soltanto l'articolo 157, ma ancora l'articolo 718 e seguenti del codice penale, dove si considerano e si disciplinano i giuochi d'azzardo e la somministrazione degli stupefacenti. Perché l'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza ha precisamente di mira di impedire che si possano esercitare queste attività illecite, e perciò parla di persona pericolosa, e aggiunge (onorevole Car-

pano lo dico non per lei ma per me): quando sorgano fondati sospetti, per quanto riguarda l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica moralità.

CARPANO MAGLIOLI. Ha detto niente?

CARCATERRA. Ho detto qualcosa di veramente fondamentale.

E parliamo, ora, degli articoli 209 e 210. Onorevoli colleghi, io ritengo che noi ci troviamo, in questa seconda metà del secolo XX di fronte ad una realtà nuova, dinanzi alla quale non si può fare la politica dello struzzo. Cioè a dire, l'uomo agisce non soltanto per iniziativa e responsabilità propria ma agisce perché appartenente ad organismi più vasti.

Non so se sia il caso di incomodare il Parlamento una prossima volta su questo tema; comunque, io me lo propongo. Ma ora dico che abolire tanto l'articolo 209 quanto l'articolo 210 significa violare, scalfire, tagliare sul vivo la Costituzione. La Costituzione con l'articolo 49 lascia libera la facoltà di costituire i partiti. Ma ciò non significa che il potere delle autorità non debba giungere sino a poter controllare la vita interna e la vita esterna dei partiti. Forse del controllo si può fare a meno per la vita interna dei partiti, perché la Costituzione attraverso i lavori parlamentari (i quali hanno un valore relativo, ma l'hanno), e attraverso i lavori preparatori alla Costituzione, può ritenersi non abbia imposto questo limite del metodo democratico all'attività interna dei partiti. Ma il limite vale certamente per l'attività esterna.

Ora, nell'articolo 210 è detto che « lo Stato dispone con suo decreto o scioglimento delle associazioni o istituti costituiti, operanti nel Regno ». Ma non si arresta qui; né se si arrestasse qui potremmo tacciare l'articolo di intenti dittatoriali. L'articolo si riferisce, invece, alle associazioni che svolgono una attività contraria agli organi politici costituiti nello Stato.

Ora, io mi domando se un qualsiasi partito, una qualsiasi parte della nazione, di qualsiasi colore, che assurga al potere in Italia e dia una nuova Costituzione diversa da quella che noi abbiamo, sarebbe disposto ad abrogare l'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza. Certo l'esempio (*Indica l'estrema sinistra*) non ci verrebbe da voi.

CARPANO MAGLIOLI. Ci pensi il ministro coi suoi emendamenti.

CARCATERRA. Ed io sono per approvarli (*Commenti all'estrema sinistra*). Certo è che, in tal modo, si verrebbero implicitamente ad abrogare anche gli articoli 16, 17, 18 e 49

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

della Costituzione, nonché gli articoli 241, 276 e 414 del codice penale (*Commenti*). Perché l'articolo 210, come avevo l'onore di dire poco fa all'Assemblea, dà facoltà al potere esecutivo di sciogliere non *ad libitum* ogni e qualunque associazione ma solo quelle associazioni che svolgono in concreto ed esternamente un'attività contraria agli ordinamenti dello Stato. Cioè a dire, se in Italia si costituisse un'associazione con lo scopo prefisso di abrogare violentemente la Costituzione, noi dovremmo lasciarla vivere, questa associazione?

L'abolizione degli articoli 157, 209 e 210 della legge di pubblica sicurezza non porterebbe al disarmo della pubblica sicurezza, porterebbe allo smantellamento della legge dello Stato. Noi non possiamo fare a meno di una legge di pubblica sicurezza e dell'istituto della pubblica sicurezza.

Questa legge e questa istituzione sono la tutela mediata del diritto e dell'ordinamento giuridico, per evitare le possibilità di offese concrete, attuali, all'ordinamento giuridico. Le leggi di polizia sono il necessario completamento di una gran parte delle norme giuridiche. Io credo di aver dimostrato come gli articoli che si vogliono abrogare si riconnettono alla Costituzione e al codice penale: abrogando gli articoli di cui ho parlato, noi abrogheremo alcune parti vitali della Costituzione e del codice penale. (*Interruzione del deputato Leone-Marchesano*).

Onorevole Leone-Marchesano, questa è la differenza: noi andremmo non tanto a liberalizzare, come si dice con termine moderno, gli istituti fondamentali, ma noi andremmo ad abolire l'istituto stesso della polizia.

Io ho invece l'impressione — e non si tratta soltanto di un'impressione isolata, perché credo di rendermi interprete dell'opinione pubblica — che la polizia sia la guardia delle nostre libertà fondamentali; io credo di adempiere ad un dovere se levo da questa aula un ringraziamento profondo alla polizia, che è la salvaguardia delle nostre istituzioni. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

FAILLA. Ringrazi anche il questore di Modena.

CARCATERRA. E mi domando ancora una sola cosa: sono forse « fascisti » questi articoli? Avevo promesso a me stesso di aggiungere ancora una osservazione: che le nazioni più democratiche del mondo hanno istituzioni e leggi più severe di quelle di cui noi oggi ci occupiamo (*Interruzione del deputato Laconi*).

Poiché mi sono occupato degli articoli 209 e 210, e poiché mi sembra che lei, onorevole Laconi, non abbia impazienza, io posso aggiungere questo: che a parte la Russia, dove non è possibile alcun partito che non sia quello del regime, vi sono popoli, esempi di libertà (nomino la democratica Inghilterra, la democratica Svizzera, la democratica America), in cui non solo sono vietati alcuni partiti, ma dove, in Svizzera per esempio (e mi interessa di sottolineare: uno dei popoli più liberi, in cui più forte è la tradizione di libertà), è vietato, in pubbliche riunioni, agli stranieri di prendere la parola; cosa, che in Italia, se noi la proponessimo, ci varrebbe la taccia di fascisti. Ricordo che nella libera Svezia con un atto, nemmeno legislativo, ma dell'autorità di polizia, durante le manifestazioni elettorali è stata vietata l'affissione di manifesti pubblici nella capitale dello Stato. Se questo noi facessimo oggi o sancissimo con una legge, saremmo tacciati di nazifascismo e di dittatura.

LACONI. Voi lo avete fatto.

CARCATERRA. Nella libera Inghilterra sono presi provvedimenti a carico delle associazioni le quali non abbiano rispettato le libertà fondamentali degli altri.

Onorevoli colleghi, noi qui non siamo interpreti soltanto della nostra coscienza, noi siamo interpreti della volontà di coloro i quali ci hanno onorato del loro mandato. Che cosa ci chiede il popolo italiano? Una cosa: di vivere in pace e che siano rispettate le leggi, le libertà individuali; che sia una volta per sempre messa da parte la violenza, sicché vi sia la libera competizione per tutti i cittadini e per tutti i partiti.

Io non dico qui una cosa che possa sembrare mia personale. Riferirò le parole di un'alta personalità, di un rappresentante di quella istituzione che è garanzia delle libertà e dei diritti di tutti, di un magistrato. Nel chiudere la celebrazione di un recente processo, qui in Roma, egli ha detto: « Nell'avvertirvi (rivolgendosi ai condannati) che avete tre giorni di tempo per ricorrere in Cassazione, sento il bisogno di dirvi — e credo di non venir meno al segreto d'ufficio della camera di consiglio — che la corte, con questa sentenza assai mite, ha tenuto ancora una volta a riaffermare il principio che la vita umana è sacra e che la libertà deve essere alla base del vivere civile ».

Onorevoli colleghi, se noi abroghiamo gli articoli dei quali ho parlato, noi avremo messo nel nulla questa istanza che ci viene dal popolo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

italiano. (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della marina mercantile, per conoscere se e quale azione intendano esercitare presso l'Organizzazione internazionale dei profughi stranieri (I.R.O.) allo scopo di evitare il dirottamento delle navi destinate al rimpatrio dei profughi dal porto di Napoli verso il porto di Brema: dirottamento che provocherebbe gravissimi danni al porto ed alla città di Napoli.

(1151) « ROCCO, CASERTA, CHIATRIAN, TITOMANLIO VITTORIA, FIRRAO, LEONE, COLASANTO, RICCIO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, D'AMBROSIO, IMPROTA, NUMEROSO, LIGUORI, DE MICHELE, MAZZA, LEONETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se, di fronte a recenti pubblicazioni e dichiarazioni contrarie alla nominatività dei titoli azionari — che hanno provocato in vasti settori preoccupazioni e reazioni varie — non creda opportuno riconfermare ufficialmente il pensiero del Governo sull'importante materia.

(1152) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per segnalare, in tema di contributi unificati, l'assurdo che risalta anche dal diverso trattamento fatto ai proprietari coltivatori diretti in due provincie contigue di una stessa regione, l'Abruzzo.

« In una delle due provincie, la più fertile, sono stati esentati tutti i proprietari coltivatori diretti della zona di montagna con una superficie inferiore ai 5 ettari, mentre nell'altra provincia, la più povera, l'esenzione è limitata a soli 2 ettari; e se non creda di dover intervenire perché una elementare giustizia contributiva sia adottata almeno nelle provincie di una stessa regione.

(1153) « RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti il Governo italiano intenda adottare a fronte dei ripetuti fatti di sangue di cui sono rimaste vittime connazionali residenti in Eritrea; in particolare: che cosa intenda fare per ridonare la necessaria tranquillità agli italiani d'Eritrea profondamente turbati dal recente eccidio di Ghinda contro i coniugi Onori; e per evitare che gli stessi attuino il proponimento di abbandonare ogni loro bene, frutto di tanti anni di lavoro e di sacrifici morali e materiali, e di rientrare in Italia, al fine di sfuggire all'incombente minaccia di morte.

(1154) « CONCETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se risponde al vero che l'amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (provincia di Frosinone), in aggiunta ad altre gravi irregolarità, ha riscosso o tentato riscuotere sulle imposte di consumo appaltate dalla Ditta Miceli, sin dal mese di settembre 1947, l'addizionale del 32 per cento, mentre ciò non è previsto nel capitolato di appalto: e se tale arbitrio è già stato accertato dalla prefettura.

« L'interrogante chiede di conoscere, altresì, cosa hanno fatto le autorità provinciali in seguito alle dimissioni di cinque consiglieri del comune suddetto, motivate con gravi addebiti all'amministrazione del comune stesso e cosa intende fare il Ministro a tutela della moralità amministrativa e degli interessi di quella misera popolazione.

(1155) « BELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno suggerito al Governo di provvedere a coprire la sede di Bologna, non già con un prefetto di carriera, ma col generale comandante il Corpo d'armata di Firenze.

(1156) « TARGETTI, SMITH, CARPANÒ MAGLIOLI, NASI, NENNI GIULIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'intollerabile situazione, venutasi a creare in Assoro (Enna), in seguito all'arresto, in due tempi, di ben sedici lavoratori, trattone motivo dai fatti del 19 febbraio 1949; e per sapere quali provvedimenti intende ema-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

nare nei rapporti del questore e del prefetto, perché facciano in modo che torni la normalità.

(1157) « D'AGOSTINO, FAILLA, GRAMMATICO, D'AMICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza che da più di un mese l'Ufficio partigiani del Distretto militare di Milano non è in grado di effettuare pagamenti degli assegni relativi alle qualifiche partigiani per mancanza di fondi, mentre la richiesta relativa al Ministero è già stata fatta da oltre un mese, senza nessun risultato; se è in grado di inviare i fondi necessari e quali provvedimenti intenda adottare perché ai partigiani siano consegnate le indennità dovute. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2119) « INVERNIZZI GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno aderire alle richieste di alcune Associazioni di vecchi ed invalidi senza pensione, di concedere, in applicazione del disposto dell'articolo 38 della Costituzione ed in attesa dell'annunciata riforma previdenziale, alle categorie rappresentate, un sussidio adeguato al modesto assegno che in atto percepiscono i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« L'interrogante fa presente che trattasi, per la maggior parte, di lavoratrici e di lavoratori agricoli che pur avendo, per lunghi periodi, prestata la loro opera alle dipendenze di terzi, per deficienze del sistema contributivo allora esistente, non hanno potuto realizzare il minimo contributo sufficiente per ottenere la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2120) « SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intenda dare attuazione alle norme contenute nel titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« All'interrogante risulta:

1°) che, in dispregio a quanto stabilito alla lettera a) dell'articolo 32 e al primo comma dell'articolo 37, non è stato, dopo ben dieci mesi di distanza, emanato il regolamen-

to di esecuzione per l'estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori agricoli;

2°) che, in contrasto con quanto stabilito all'articolo 36 e malgrado l'estremo stato di disagio dei disoccupati e le ripetute e pressanti richieste delle Organizzazioni sindacali, nessun decreto per concessione di sussidi straordinari è stato emesso dal Ministro del lavoro per nessuna categoria e per nessuna località;

3°) che, in assurda e non giustificabile opposizione a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 35, nessun pagamento di assegni per i coniugi e per i genitori viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« All'interrogante risulta, invece, che l'unica parte del titolo III che sia stata immediatamente ed integralmente applicata è costituita dall'articolo 34, con la conseguenza di privare del sussidio straordinario i disoccupati che ne erano in godimento alla data di entrata in vigore della legge stessa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2121) « SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere quali sono i motivi per i quali, a oltre tre anni e mezzo di distanza dalla emanazione del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, che autorizza il pagamento degli indennizzi per le requisizioni effettuate dalle truppe alleate e per i danni connessi con tali requisizioni, non sono ancora state emanate disposizioni per la liquidazione dei danni stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2122) « REGGIO D'ACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno disporre la proroga del sussidio straordinario di disoccupazione — di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264 — a favore di quei disoccupati di Sarno (Salerno) che già sono stati presi in considerazione per la erogazione del predetto sussidio straordinario a norma del precedente articolo 36. E ciò tenendo conto della situazione particolarmente grave di Sarno, dove la una volta fiorente industria tessile versa in precarie condizioni, e gli stabilimenti o vanno licenziando le maestranze o addirittura sospendono totalmente la loro attività, mentre d'altra

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

parte non si eseguono lavori pubblici che assorbano almeno una piccola aliquota dei duemila disoccupati su di una popolazione di 25.000 abitanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2123)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno, dopo l'emanazione della recente legge di condono, prendere l'iniziativa, di concerto con gli altri Ministri interessati, per un provvedimento di annullamento delle misure disciplinari a carico di impiegati civili e militari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2124)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero in ordine alla campagna di stampa condotta contro i criteri direttivi ed esecutivi che hanno presieduto alla ricostruzione della torre angolare del Palazzo della Ragione di Fano, in sostituzione di quella settecentesca, distrutta nell'agosto del 1944 da mine tedesche, campagna che suona aspra rampogna al Ministero competente, alla Direzione generale delle Belle Arti e agli organi regionali della Sovrintendenza ai monumenti; per conoscere, altresì, se ritenga meritate tali censure e, in caso negativo, se e come intenda giustificare e difendere il proprio operato presso la opinione pubblica che, sottoposta ad organizzata e continua pressione, resta facilmente suggestionata, su un terreno così delicato e specifico, che attiene, più che all'estetica, alla storia ed alla scienza urbanistica del restauro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2125)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di favorire la ripresa della estrazione del materiale decolorante dalle miniere situate nella zona di Colbardolo (Pesaro), oggi abbandonate e tuttora in concessione alla Società « Litacrom ».

« L'interrogante fa presente che la popolazione della ricordata zona è in gran parte priva di occupazione e si trova in condizione di estremo bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2126)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere lo stato delle trattative per il ripristino della nave « Bertani » e per sapere se risponde a verità che, contrariamente alle precedenti assicurazioni, tale ripristino non si vuol più fare nei cantieri di Napoli.

« E per sapere, altresì, in che modo si intende evitare una ingiustizia del genere a danno dei lavoratori partenopei. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2127)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere se risponde al vero la notizia che presso il Ministero del commercio con l'estero giacciono, in attesa di definizione, parecchie migliaia di domande di permessi d'importazione e se l'onorevole Ministro non ritenga, qualora ciò sia vero, di dover affrettare l'evasione di tali pratiche al fine di non danneggiare i settori produttivi e la vita economica nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2128)

« MATTEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere perché non s'è ancora presentato al Parlamento il disegno di legge che deve rendere operante la riserva del sesto alle industrie meridionali sulle forniture di tutte le amministrazioni statali e parastatali. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2129)

« COLASANTO, CHATRIAN, NOTARIANNI, ROCCO, LEONETTI, NUMEROSO, IMPROTA, TITOMANLIO VITTORIA, FIRRAO, TESAURO, LEONE, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, DE MICHELE, COPPA, MONTERISI, PERLINGIERI, LIGUORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se è vera la notizia secondo la quale la competente Direzione generale del Ministero della difesa (Aeronautica) avrebbe opposto il suo divieto per la utilizzazione dell'aeroporto civile di Brindisi alle Società aeree inglesi: World Airs Carriers ed Ollej Air Services, che avevano prescelto l'aeroporto di Brindisi come scalo preferito per le loro linee aeree commerciali tra l'Inghilterra ed alcuni paesi dell'Oriente e per cui avevano tempestivamente richiesto il relativo nulla-osta.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

« Se tali divieti, che vengono ad ostacolare e compromettere la effettiva e decisa ripresa del traffico aereo internazionale, facente scalo su quell'aeroporto nazionale, le cui prime qualità sono sempre e da tutti riconosciute, possano comunque giustificarsi tenendo presenti gli effettivi interessi delle diverse categorie di operatori economici delle provincie del Salento e particolarmente quelli della provincia di Brindisi, oltre tutte le collaterali esigenze di natura diversa.

« Se, infine, di fronte a tale notizia che potrebbe ritenersi preannuncio ad un nuovo orientamento nella politica aerea, per tranquillizzare tutti gli operatori economici ed i cittadini della provincia di Brindisi e del Salento, vivamente allarmati dalla recente inaudita segnalazione, non ritenga opportuno disporre per la sollecita emanazione di apposito comunicato stampa. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

(2130) « GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

PRESIDENTE: Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Ho presentato una mozione sull'abolizione delle case da giuoco, il 24 novembre 1948, l'ho ripresentata il 6 maggio 1949 e ancora il 4 novembre 1949. Chiedo quando il Governo ritenga che possa essere posta all'ordine del giorno.

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di far conoscere in proposito il pensiero del Governo.

ROCCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO. Per la interrogazione testé annunciata, presentata da me e da altri colleghi, chiedo l'urgenza.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi riservo di comunicare al Presidente del Consiglio l'istanza dell'onorevole Rocco.

BARTOLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLE. Ho presentato giorni fa una interrogazione urgente al Presidente del Consiglio e al ministro degli affari esteri relativamente ai soprusi che si commettono nella zona B del Territorio Libero di Trieste. Siccome la situazione è venuta aggravandosi,

mi permetto sollecitare lo svolgimento di questa interrogazione.

PRESIDENTE. Farò presente la sua richiesta al Presidente del Consiglio e al ministro degli affari esteri.

**La seduta termina alle 20,35.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Variations allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50. (Secondo provvedimento). (1026). — *Relatore* Vicentini.

Variations allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50. (Primo provvedimento). (*Approvato dal Senato*). (1116). — *Relatore* De Martino Carmine.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*). (427).

Ratifica dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948. (*Approvato dal Senato*). (607).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi,

e della mozione dell'onorevole Borellini Gina ed altri.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1950

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento dei giudizi di Assise. (709). — *Relatori*: Riccio, per la maggioranza, e La Rocca, di minoranza.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori* Bellavista e Carron;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Ita-

lia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesaurò.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI